

Mosciano Sant'Angelo 29/12/2017

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est n. 27
67100 L'AQUILA

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
PEC: via@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Realizzazione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)

Soggetto proponente CITP BLU S.r.l. via Montenapoleone 8 - 65125 Milano

Osservazioni al progetto

In riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Vittorio Beccaceci, natò a Mosciano Sant'Angelo il 05.05.1968 ed ivi residente in via Pompizii 33 Codice Fiscale BCCVTR68E05F764L in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della COBECO Costruzioni s.r.l. con sede in Viale Europa 23 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) C.F. e P.I. 009692270677, essendo portatore di interesse nell'ambito del procedimento quale proprietaria dei terreni confinanti con il lotto sul quale dovrà essere realizzato l'impianto di cui trattasi, esaminati gli atti depositati dalla CITP BLU S.r.l.,

PRESENTA


ai sensi dell'art. 24 c.3) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti osservazioni al progetto relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), chiedendone la relativa valutazione ed accoglimento nell'ambito dell'istruttoria in corso.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24 comma 7 e dell'art. 19 comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le presenti osservazioni saranno pubblicate sul Portale dello Sportello Ambientale della Regione Abruzzo.

Si allegano:


- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che presenta le osservazioni;
- osservazioni al progetto.

Distinti saluti



COBECO COSTRUZIONI s.r.l.

L'Amministratore Unico
Vittorio Beccaceci



Comune di Mosciano S.A.


Autorizzazione Unica Regionale - Impianto produzione di biometano da digestione anaerobica di rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque

CTIP BLU SRL

via Montenapoleone 8 – 65125 Milano


***Osservazioni alla Procedura di Autorizzazione Unica Regionale per la
"Realizzazione di impianto di produzione di biometano da digestione
anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per
la produzione di compost e riutilizzo delle acque"***

Mosciano Sant'Angelo, dicembre 2017




INDICE

1	INTRODUZIONE	1
1.1	Documentazione acquisita dal sito web della Regione Abruzzo	1
1.2	Obiettivi dello studio	4
2	ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	5
2.1	Relazione tecnica di dimensionamento impianto	5
2.1.1	Incertezza sui codici CER ammessi in impianto	5
2.1.2	Aspirazione e trattamento aria	5
2.1.3	Rimozione H2S da biogas grezzo	5
2.1.4	Sistema di trattamento aria	6
2.1.5	Pre-trattamento aria	6
2.1.6	Dimensioni del biofiltro	8
2.1.7	Volume dell'acqua di irrigazione	8
2.1.8	Valori di emissione del biofiltro	8
2.1.9	Caratteristiche del compost maturo	9
2.1.10	Percolato trattato tramite digestione anaerobica	10
2.1.11	Bilancio di massa dei colatici	10
2.1.12	Dimensionamento acque di prima pioggia	11
2.1.13	Acque di seconda pioggia	12
2.1.14	Acque nere	12
2.2	Impatto odorigeno	12
2.2.1	Normativa di riferimento	13
2.2.2	Software del modello di valutazione previsionale	13
2.2.3	Dati di input nel modello di diffusione	14
2.2.4	Parametri modellati	14
2.2.5	Scenario di simulazione "Long Term"	14
2.2.6	Scenario di simulazione "Short Term"	15
2.2.7	Analisi effetto Building Downwash	15
2.2.8	Stazione meteorologica	16
2.2.9	Reticolo di simulazione e recettori	16
2.2.10	Esame sorgente scenario 2	16
2.3	Relazione e studio di compatibilità idraulica	17
2.3.1	Fosse di ricezione FORSU in perimetrazione P1 del PSDA	17
2.3.2	Fosse di ricezione FORSU in falda	17
2.3.3	Tubazioni scarichi idrici	17
2.4	Relazione tecnica impatto acustico	18
2.5	Sintesi non tecnica	18
2.5.1	CER ammessi in impianto: <i>modifiche migliorative non sostanziali</i>	18
2.5.2	Economia circolare	19
2.6	Integrazione documentale al Comune di Mosciano	20
2.6.1	Economia circolare e processo di digestione anaerobica <input type="checkbox"/>	20



2.6.2 CER ammessi in impianto.....	21
2.6.3 Emissioni odorigene e quinta arborea perimetrale	21
2.6.4 Impianto di compostaggio ex-Cirsu	21
2.6.5 Emissioni in atmosfera: concentrazioni di riferimento per l'acido solfidrico	22
2.6.6 Emissioni in atmosfera limiti normativi.....	22
2.6.7 Emissioni in atmosfera modello di calcolo delle ricadute al suolo	23
2.6.8 Emissioni in atmosfera modello ricadute al suolo NH ₃ e H ₂ S	23
2.6.9 Evoluzioni normativa decreto digestato – D.M. 25.02.2016	23
2.6.10 Codici CER ammessi in impianto	24
3 CONCLUSIONI.....	27




1 INTRODUZIONE

Con riferimento alla documentazione agli atti del procedimento relativo alla Autorizzazione Unica Regionale per la realizzazione di un Impianto produzione di biometano da digestione anaerobica di rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque, nel presente documento si espongono osservazioni di merito tecnico amministrativo sulla documentazione acquisita dal sito web della Regione Abruzzo come di seguito indicato.

1.1 Documentazione acquisita dal sito web della Regione Abruzzo


L'acquisizione dei documenti è avvenuta presso il sito web della Regione Abruzzo <http://sra.regione.abruzzo.it> da cui sono pervenuti 470,4 MB di documenti, nessuno provvisto di firma digitale o marca temporale, come di seguito esposto in ordine alfabetico.

- 1 "altri elaborati": Cartella contenente 8 file [ALLEGATO GRAFICI SOLO AIA.zip, Autocertificazione_Antimafia_CTIP BLU.pdf, ELABORATO AIA_CTIP_DEFINITIVO_14Ago17 (2)-signed.pdf, Elenco Enti Competenti_Ctip_Mosciano.pdf, Elenco Tavole_SIA_AIA_CtipBlu_Biometano_Mosciano_14ago17, Istanza AIA_Ctip Blu_Biometano_Mosciano_14Ago17.pdf, PARERI E ALTRI DOCUMENTI.zip, SchedeIntegrativeRifiuti_14ago17.pdf]; 13,9 MB complessivi;
- 2 "Comunicazione Ministero": 128 KB;
- 3 "Comunicazioni del Servizio politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA": 109 KB;
- 4 "Documentazione integrativa richiesta con prot. 250229 del 29 settembre 2017": 2,3 MB;
- 5 "Domanda-Elaborati AU Biometano_Ctip Blu_Mosciano_UPLOAD": Cartella contenente le seguenti 6 cartelle:
 - 5.1 "0_DOMANDA AU": Cartella contenente 3 file [170830_All A_Elenco Elaborati_AU_Ctip Blu_Mosciano.pdf, 170830_All B_Elenco Enti AU_Ctip_Mosciano.pdf, 170830_Domanda AU_Ctip Blu_Biometano_Mosciano.pdf] di 4,9 MB complessivi;
 - 5.2 "1_RELAZIONI PRINCIPALI": Cartella contenente 3 file [RELAZIONE TECNICA_AU Biometano_Ctip Blu_Mosciano.pdf, SINTESI NON TECNICA_AU Biometano_Ctip Blu_Mosciano.pdf, STUDIO IMPATTO AMBIENTALE_AU Biometano_Ctip Blu_Mosciano.pdf] di complessivi 41,7 MB;
 - 5.3 "2_APPENDICI": Cartella contenente 2 file [App. 1 - Verifica Coerenza PRGR 2007 - CTIP.pdf, App. 2 - Verifica Coerenza PRGR 2017 VAS - CTIP.pdf] per complessivi 11,9 MB;
 - 5.4 "3_RELAZIONI SPECIALISTICHE": Cartella contenente 10 file [A_ELABORATO AIA_CTIP_DEFINITIVO_14Ago17.pdf, B_Relazione Geologica Sismica_Mosciano_CTIP BLU.pdf, ←




C_Relazione di indagine stratigrafica.pdf, D_Relazione Geoambientale_Dati Qualità Terreni_CTIP BLU.pdf, E_Dati di qualità delle acque sotterranee.pdf, F_Relazione Agronomica Bilancio Azoto.pdf, G_Studio previsionale di impatto odorigeno mediante simulazione della dispersione atmosferica-signed-signed.pdf, H_Previsione Impatto Acustico_VIA L_447 -Impianto Mosciano CTIP-BLU.pdf, I_Quadro economico_CTIP Mosciano.pdf, J_Piano Dismissione Impianto_Ctip Blu_Biometano_Mosciano.pdf] per complessivi 52,8 MB;

- 5.5 "4_ELAVORATI GRAFICI": Cartella contenente 32 file [Tav. 1 - Inquadramento territoriale impianto - CTIP.pdf, Tav. 2.A - Planimetria generale impianto - CTIP.pdf, Tav. 2.B - Planimetria altimetrica - CTIP.pdf, Tav. 2.C - Planimetria quotata - CTIP.pdf, Tav. 3A - Rendering impianto - CTIP.pdf, Tav. 3B - Concept eco design struttura ricezione - CTIP.pdf, Tav. 3C - Concept eco design recinzione - CTIP.pdf, Tav. 4.A - Planimetria gas biogas biometano - CTIP.pdf, Tav. 4.B - Tracciato connessione metanodotto - CTIP.pdf, Tav. 4.C - Particolare sez. digestione - CTIP.pdf, Tav. 4.D - Particolare sez. upgrading - CTIP.pdf, Tav. 5 - Particolare area ricezione biomassa - CTIP.pdf, Tav. 6.A - Planimetria insufflazione biocelle e aspirazione - CTIP.pdf, Tav. 6.B - Particolare biocelle - CTIP.pdf, Tav. 6.C - Particolare scrubber e biofiltro - CTIP.pdf, Tav. 7.1 - Tutela acque sotterranee - CTIP.pdf, Tav. 7.2 - Tutela suolo - CTIP.pdf, Tav. 7.3 - Gestione scarichi di processo - CTIP.pdf, Tav. 7.4 - Gestione acque meteoriche - CTIP.pdf, Tav. 7.5 - Complessivo scarichi e allacci.pdf, Tav. 7.6 - Rete raccolta percolato - CTIP.pdf, Tav. 7.7 - Punti di emissione in atmosfera - CTIP.pdf, Tav. 7.8 - Sorgenti di emissioni sonore - CTIP.pdf, Tav. 7.9 - Viabilità FORSU - CTIP.pdf, Tav. 7.10 - Viabilità verde - CTIP.pdf, Tav. 8 - Planimetria zone Atex - CTIP.pdf, Tav. 9 - Particolare capannone compostaggio - CTIP.pdf, Tav. 10 - Particolare cogeneratore - CTIP.pdf, Tav. 11 - Planimetria edificio trattamento digestato liquido - CTIP.pdf, Tav. 12 - Particolare torcia di emergenza - CTIP.pdf, Tav. 13 - Particolare locale caldaia di emergenza - CTIP.pdf, Tav. 14 - Riferimenti standard urbanistici - CTIP.pdf] per complessivi 73,7 MB;
- 5.6 "5_ALTRI ALLEGATI" Cartella contenente 12 file [170404_Preliminare Terreno Mosciano_CtipBlu.pdf, 170622_Risposta Preliminare Ruzzo - ctipblu energia22062017132419.pdf, 170817_Domanda PEC VIA_CTIP_Mosciano.pdf, 170828_Dichiarazione Impegno Dismissione Impianto_Ctip Blu Biometano Mosciano.pdf, 170828_Richiesta Preventiva SABAP-Abr_Ctip Blu Biometano Mosciano.pdf, Annuncio VIA e AIA allegato art10_AM.pdf, CDU_Terreno Mosciano_170420.pdf, Dichiarazione_Sostitutiva Antimafia_AU_CTIP BLU.pdf, Disposizione Oneri AU_CTIP BLU_Mosciano.pdf, Preventivo Connessione Rete Gas_EDMA Reti Gas_Cti Blu_170810.pdf, Verbale ARTA_Mosciano_310717 2.pdf, VISURA_CTIP BLU_170707.pdf] per complessivi 8 MB.
- 6 "genio civile" Cartella che contiene 4 file [170914_Risposta a Genio Civile TE_Ctip Blu_Mosciano.pdf, Tav. 1 - Inquadramento territoriale impianto - CTIP.pdf, Tav. 4.B - Tracciato connessione metanodotto - CTIP.pdf, Tav. 7.5 - Complessivo scarichi e allacci.pdf] per complessivi 25,1 MB;




- 7 "Genio Civile Richiesta documentazione integrativa.pdf": 177 MB;
- 8 "Integrazioni richieste dal Comune .pdf": 7,7 MB;
- 9 "Nota con Parere del Comando VVFF.pdf": 1,1 MB;
- 10 "progetto definitivo - planimetria generale.pdf": 1,9 MB;
- 11 "Richiesta integrazioni dal Genio Civile.pdf": 571KB;
- 12 "Richiesta integrazioni del Comune Mosciano S.Angelo.pdf": 726 KB;
- 13 "Risposta dalla ditta al Comune di Mosciano.pdf": 19 MB;
- 14 "SNT_CTIP_DEFINITIVO_13Ago17-signed.pdf": 3,1 MB
- 15 "sportello energia": Cartella contenente 4 file [Integrazioni Domanda AU_00_Lettera risposta integrazioni_Ctip Blu_Mosciano.pdf, Integrazioni Domanda AU_Allegato B_Domanda AU_Ctip Blu_Biometano Mosciano.pdf, Integrazioni Domanda AU_Cronoprogramma costruzione.pdf, Integrazioni Domanda AU_Relazione Tecnica_Connessione Biometano_Ctip Blu_Mosciano.pdf] per complessivi 2,3 MB;
- 16 "studio di impatto": Cartella contenente 1 file [SIA_CTIP_DEFINITIVO_13Ago17 e appendici-signed.pdf] con dimensione 18,1 MB e le seguenti 2 cartelle:
 - 16.1 "allegati allo studio di impatto" Cartella contenente 9 file [A_Relazione Tecnica_di dimensionamento del processo.pdf, B_Relazione geologica e sismica.pdf, C_Relazione di indagine stratigrafica.pdf, D_Relazione geoambientale e dati di qualità del terreno.pdf, E_Dati di qualità delle acque sotterranee.pdf, F_Relazione Agronomica Bilancio Azoto.pdf, G_Studio previsionale di impatto odorigeno mediante simulazione della dispersione atmosferica-signed-signed.pdf, H_Previsione Impatto Acustico_VIA L_447 -Impianto Mosciano CTIP-BLU.pdf, I_Quadro economico_CTIP Mosciano.pdf] per complessivi 61,1 MB;
 - 16.2 "ALLEGATI GRAFICI VIA" Cartella contenente 23 file [Tav. 1 - Inquadramento territoriale impianto - CTIP.pdf, Tav. 2.A - Planimetria generale impianto - CTIP.pdf, Tav. 3A - Rendering impianto - CTIP.pdf, Tav. 3B - Concept eco design struttura ricezione - CTIP.pdf, Tav. 3C - Concept eco design recinzione - CTIP.pdf, Tav. 4.A - Planimetria gas biogas biometano - CTIP.pdf, Tav. 4.B - Tracciato connessione metanodotto - CTIP.pdf, Tav. 4.C - Particolare sez. digestione anaerobica - CTIP.pdf, Tav. 4.D - Particolare sez. upgrading - CTIP.pdf, Tav. 5 - Particolare area ricezione biomassa - CTIP.pdf, Tav. 6.A - Planimetrai insufflazione biocelle e aspirazione - CTIP.pdf, Tav. 6.B- Particolare biocelle - CTIP.pdf, Tav. 6.C - Particolare scrubber e biofiltro - CTIP.pdf, Tav. 7.1 - Tutela acque sotterranee - CTIP.pdf, Tav. 7.2 - Tutela suolo - CTIP.pdf, Tav. 7.3 - Gestione scarichi di processo - CTIP.pdf, Tav. 7.4 - Gestione acque meteoriche - CTIP.pdf, Tav. 7.5 - Complessivo allacci e scarichi -



CTIP.pdf, Tav. 7.6 - Rete raccolta percolato - CTIP.pdf, Tav. 7.7 - Punti di emissione in atmosfera -
CTIP.pdf, Tav. 7.8 - Sorgenti di emissioni sonore - CTIP.pdf, Tav. 7.9 - Viabilità FORSU - CTIP.pdf,
Tav. 7.10 - Viabilità verde - CTIP.pdf] per complessivi 60,9 MB.

1.2 Obiettivi dello studio

Le informazioni progettuali contenute nel presente elaborato sono estratte dai documenti tecnici elencati al par.
1.1.



2 ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

In questa sezione sono presentate le risultanze dell'esame dei principali documenti esposti al par. 2.1 e le osservazioni d'interesse.

2.1 Relazione tecnica di dimensionamento impianto

La relazione tecnica di dimensionamento dell'impianto è costituita da 100 pagine, seguono alcune osservazioni.

2.1.1 Incertezza sui codici CER ammessi in impianto

Il tecnico incaricato dal proponente indica in relazione "L'impianto sarà in grado di trattare ca. 40.000 ton/anno di FORSU e 8.000 ton di verde, sviluppando una produzione di biometano di oltre 350 Sm³/h, pari a circa 3.000.000 Smc/anno, una produzione di compost di circa 14.000 ton anno, il riutilizzo di circa 25.000 mc/anno di acque azotate per l'irrigazione."


[OSS 1] Si osserva che la percentuale di rifiuti attesi nell'impianto sarà costituita da 80% FORSU (40.000 ton/anno CER 20.01.08) e 20% "verde" (8.000 ton/anno di sottoprodotti art. 183 D.Lgs. 152/2006); tali percentuali non sembrano coerenti con quanto indicato nella Relazione del 28.10.2017 in risposta alle richieste di chiarimenti del Comune di Mosciano S.A. con la quale il proponente specifica ed integra sull'uso di FORSU atteso fino al 90%. Si ritiene non approvabile un progetto privo di chiarimenti sulle quantità di rifiuti da trattare in sito con riferimento alle percentuali attese per ciascun codice CER di cui si richiede l'autorizzazione: tale incertezza non consente un accurato esame del progetto e dei relativi impatti sull'ambiente.

2.1.2 Aspirazione e trattamento aria

Il progetto indica che l'impianto è progettato per consentire la circolazione di un volume di aria di ca. 100.000 m³/h (99.882 m³/h come indicato a pag. 90 della Relazione Tecnica di dimensionamento) di cui è previsto il convogliamento nel bio-filtro indicato con superficie di 840 m².

[OSS 2] Si osserva che la velocità del flusso d'aria convogliato al bio-filtro risulta pari a 99.882 m³/h / 840 m² = 118,91 m/h, ovvero 1,98 m/s che potrebbe non essere compatibile con gli obiettivi di qualità dell'aria necessari per evitare molestie olfattive nel territorio. Si ritiene non approvabile il progetto che prevede un sistema di depurazione degli effluenti gassosi in atmosfera che appare sotto-dimensionamento e privo dei dettagli tecnici a supporto della capacità di neutralizzazione dell'aria esausta attesa al punto di emissione per tutti gli inquinanti attesi.

2.1.3 Rimozione H2S da biogas grezzo



Il progetto indica un flusso di biogas, fino a 600 m³/h a pag. 90 della Relazione Tecnica di dimensionamento, pre-condizionato in un essiccatore, poi in un compressore ed infine in una unità a carboni attivi costituita da 2 serbatoi da 2,5 m³/cad (5 m³) per 2.500 kg complessivi; inoltre indica "...Il carbone attivo può essere utilizzato ossigeno e acqua..." Questa sezione d'impianto consentirebbe l'abbattimento di acido solfidrico da concentrazioni <100 ppm in entrata fino a concentrazioni < 10 ppm in uscita dal filtro.

[OSS 3] Si osserva che nella fase di trattamento sopra indicata il sistema dovrebbe sostenere un flusso continuo di 600 m³/h x 100 ppm di H₂S [139,6 mg/m³] ovvero un flusso continuo di quasi 84 g/h di acido solfidrico e garantire la rimozione almeno del 90% di acido solfidrico: è assente un bilancio di massa ed l'efficacia del trattamento auspicato potrebbe non essere sostenibile, a meno di produrre ulteriori quantità di rifiuti (carboni attivi esausti). Si ritiene non approvabile un progetto privo di un adeguato bilancio di massa ed opportuni chiarimenti.

2.1.4 Sistema di trattamento aria


Il progetto indica a pagina 83 della Relazione Tecnica di dimensionamento "L'impianto è composto da una doppia linea di trattamento che prevede un lavaggio ad acqua con scrubber ed un secondo stadio di trattamento su biofiltro; il sistema è in grado di trattare arie esauste contenenti i seguenti componenti: Ammoniaca, ossidata a nitrito e poi denitrificata; Polveri organiche, filtrate e metabolizzate dalla massa biologica; Batteri, fissati e metabolizzati dai microrganismi della biomassa; Inquinanti vari: ammine, mercaptani, solventi aromatici, ed alifatici, alcoli, acetati, ecc. verranno assorbiti in varia misura dall'umidità della fibra, aggrediti dai batteri aerobi contenuti nella biomassa, metabolizzati in una o più fasi e poi rilasciati come prodotti metabolici finali."

[OSS 4] Si osserva che la descrizione degli inquinanti attesi nel flusso d'aria previsto dal progetto omette l'indicazione del gas tossico acido solfidrico, sul punto sarebbero opportuni maggiori dettagli considerato che tale composto, ed altri composti dello zolfo, sono inclusi negli effluenti del processo produttivo. Si ritiene non approvabile un progetto privo di un esame dettagliato di tutti i composti connessi al processo industriale.

[OSS 5] Si osserva che contrariamente a quanto esposto per l'esame delle diverse opzioni tecnologiche per la scelta del sistema di "upgrading", a pagina 59 della Relazione tecnico di dimensionamento, nessuno studio è stato svolto per l'esame comparativo dei sistemi di gestione e depurazione dei flussi di aria esausta da depurare. Si ritiene non approvabile un progetto privo di una valutazione dettagliata sulle tecnologie di depurazione disponibili per i flussi di aria esausta che possa motivare le scelte tecniche ed impiantistiche proposte.

2.1.5 Pre-trattamento aria

Il tecnico incaricato propone una sezione di pre-trattamento costituita dal lavaggio dei fumi mediante due unità scrubber indicando la possibilità di utilizzare, oltre all'acqua di lavaggio, anche acidi o basi, per consentire la rimozione di polveri ed acidi organici solubili prodotti nella fase di bioossidazione del rifiuto. L'acqua di lavaggio dei due scrubber sarà riciclata all'interno degli scrubber, "...mentre il necessario spurgo viene raccolto all'interno di



un serbatoio in vetroresina, inviata alla vasca di stoccaggio frazione liquida (M13), per essere utilizzata in parte come acqua di diluizione nel processo, in parte inviata al trattamento del digestato; qualora di utilizzassero chemicals (soda, acidi, ecc.) l'acqua di spurgo dovrà necessariamente essere smaltita presso impianto di depurazione esterno."


[OSS 6] Considerato che le acque di lavaggio degli scrubber saranno significativamente contaminate con forte componente odorigena, polveri ed altri composti che il proponente ha ritenuto di non precisare: si osserva che il progetto omette la descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque che operano nel processo di lavaggio fumi e non è indicata la qualità attesa delle acque di "spurgo" raccolte in M13. Inoltre non è indicato come sarà gestito il punto di sfiato del serbatoio M3, il suo impatto odorigeno atteso e quali ragioni tecniche sono considerate per esaminare l'opportunità della sua captazione. Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali.

[OSS 7] Considerato che sono pianificati 3 diversi trattamenti dei reflui degli scrubber (diluizione nel processo, invio al digestato, smaltimento impianto depurazione esterno): si osserva un lacunoso esame tecnico poiché sono omessi gli esami sulla qualità di tali reflui. E' indicato in modo generico l'uso alternativo di chemicals diametralmente opposti quali "...soluzioni di lavaggio acide, basiche o ossidanti...": è dunque palese l'incertezza sulle modalità di trattamento delle acque di lavaggio degli scrubber che sono parte del primo sistema di trattamento e depurazione fumi. Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali.

[OSS 8] Inoltre qualora il necessario supplemento di valutazione di tale pre-trattamento indicherà la necessità di utilizzo di chemicals per garantire l'efficienza degli scrubber, si ritiene necessario esaminare i relativi impatti ambientali che sarebbero significativamente incrementati dalle forniture di tali composti chimici, dalla produzione di tonnellate di rifiuti liquidi a forte impatto odorigeno da destinare ad altri siti poiché quest'acqua, come indicato nel progetto "...dovrà necessariamente essere smaltita presso impianto di depurazione esterno". Il prospetto dei costi dovrà inoltre considerare i relativi impatti economici ed approfondire gli impatti ambientali indiretti propagati sul territorio. Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali.

[OSS 9] Nel progetto sono omesse le portate idriche dei reflui di circolazione negli scrubber e le portate idriche dei reflui di "spurgo" pertanto non si comprende il dimensionamento del serbatoio di stoccaggio M3, che potrebbe risultare sottodimensionato e la frequenza delle autocisterne potenzialmente necessarie per il conferimento a rifiuto degli "spurghi". Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali.

[OSS 10] Stimando in prima approssimazione la necessità di 2 litri di acqua per ciascun m³ di aria da depurare, i flussi idrici di depurazione attesi nei due scrubber proposti potrebbero raggiungere il volume complessivo di circa 200.000 litri di acque di lavaggio: nel progetto non è indicata la frequenza attesa di ricambio delle acque di lavaggio degli scrubber tantomeno è indicata lo standard di qualità delle acque di lavaggio che potrà garantire il lavaggio degli effluenti gassosi e, conseguentemente definire il volume delle acque di "spurgo". Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali.



2.1.6 Dimensioni del biofiltro

Il progetto indica il dimensionamento del biofiltro in 840 m² per depurare un flusso d'aria di 100.000 Nm³/h con un letto filtrante di altezza 1,5 m in nove sub-aree (pag. 88, Relazione Tecnica di dimensionamento).

[OSS 11] *La suddivisione degli 840 m² del biofiltro in 9 sub-aree appare pianificata per seguire l'indicazione di massima delle Linee Guida ARTA, che suggeriscono massime dimensioni di 100 m² per ciascuna cella. Considerato che le Linee Guida ARTA sono un riferimento tecnico generale che contribuisce agli approfondimenti tecnici sull'argomento, ma certamente non è un riferimento normativo, dal progetto proposto non appare alcun approfondimento tecnico o studio per l'impianto specifico proposto sulle motivazioni di tale dimensionamento. Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali.*

2.1.7 Volume dell'acqua di irrigazione


Il progetto indica "Periodiche irrigazioni della superficie dei biofiltri consentono di mantenere costante l'umidità del substrato, che deve essere mantenuta intorno al 95-100%. L'acqua necessaria viene prelevata dalla vasca di stoccaggio acqua industriale (M30) e distribuita sulla superficie dei biofiltri mediante tubazione provvista di ugelli diffusori. Il percolato del biofiltro, può inoltre essere riciclato sui biofiltri stessi al fine di minimizzare il consumo di acqua industriale".

[OSS 12] *Il progetto non indica la portata del flusso idrico necessario alle irrigazioni: considerando in via preliminare la raccomandazione delle Linee Guida ARTA "...La quota d'acqua da apportare per ogni metro cubo di biofiltro si stima compresa fra i 40 e i 60l/giorno (carico specifico 100Nm³/m²h; altezza del letto 1 m)", si attende un flusso idrico non trascurabile al punto da ritenere sottostimate le dimensioni del serbatoio di stoccaggio M30 anche in considerazione dell'intenzione di ri-circolare le acque di irrigazione senza precisare con quale frequenza e quali caratteristiche odorigene assumeranno le acque di irrigazione riciclate. Si ritiene non approvabile il progetto con tali incertezze progettuali.*

2.1.8 Valori di emissione del biofiltro

Il progetto indica la qualità degli effluenti da scaricare in atmosfera al punto di emissione del sistema di biofiltrazione a pag. 88 della Relazione Tecnica di dimensionamento, come segue: portata 100.000 m³/h, tempo di residenza 45 secondi e le seguenti concentrazioni di 4 componenti nel flusso d'aria contaminato "Unità odometriche 300 OU/Nm³, Ammoniaca 5 mg/Nm³, Acido solfidrico 3,5 mg/Nm³, COT 50 mg/Nm³".

[OSS 13 Il Manuale e linee guida 13/2005 APAT "Digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi" indica al paragrafo 6.3 . "Le emissioni odorose prodotte dagli impianti di trattamento di rifiuti urbani costituiscono uno dei fattori di maggior rilievo nella definizione degli impatti sull'ambiente circostante. L'instaurarsi di processi di metabolismo aerobico e/o anaerobico dei microrganismi responsabili della biodegradazione del materiale organico, produce un insieme di composti odorosi tra cui molecole sia inorganiche come l'ammoniaca e l'acido



solfidrico, sia organiche come gli acidi organici volatili, composti aromatici, mercaptani e alchilsolfuri". Si ritiene non approvabile il progetto che non include tutti i composti inquinanti prevedibili al punto di emissione.


[OSS 14] I limiti di emissione richiesti dal progettista sono giustificati come "allineati con le BAT" (Best Available Technology) ma risultano obiettivamente eccessivi esaminando ad esempio il gas tossico acido solfidrico per il quale è richiesto un limite di scarico di $3,5 \text{ mg/Nm}^3$ che equivale ad autorizzare un intervento di "acidificazione circolare" piuttosto che di "economia circolare". Considerando che la soglia olfattiva del gas tossico acido solfidrico raggiunge $0,0007 \text{ mg/m}^3$, il progetto propone l'emissione in atmosfera di questo gas con una concentrazione ($3,5 \text{ mg/m}^3 / 0,0007 \text{ mg/m}^3$) 5.000 volte superiore alla soglia olfattiva minima. Non solo, ma considerando la portata di scarico proposta fino a $100.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ con la concentrazione di scarico richiesta in autorizzazione, fino a $3,5 \text{ mg/Nm}^3$, si chiede in sostanza di autorizzare il getto in atmosfera fino a tre etti e mezzo di acido solfidrico ogni ora, per 24 ore, per 365 giorni all'anno: quindi ca. 3 tonnellate di acido solfidrico all'anno. Un reale progetto di economia circolare avrebbe previsto il recupero dello zolfo, e degli altri contaminanti degli effluenti gassosi, non la mera dispersione nell'ambiente. Le Linee Guida ARTA, pur segnalando il riferimento massimo di $3,5 \text{ mg/Nm}^3$ per il parametro H_2S , certo non indicano a quale portata di flusso o dimensioni di impianto associare un limite di riferimento tanto elevato. Appare significativo che un progetto presentato con caratteristiche tanto innovative per le sezioni che riguardano il "prodotto voluto" (biogas), risulti così poco innovativo per le sezioni che riguardano i "prodotti non voluti" costituiti dai residui/rifiuti di produzione, tra cui gli scarichi in atmosfera. Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali elevate concentrazioni e flussi di massa di acido solfidrico.

[OSS 15] Si osserva che il tempo di contatto degli effluenti con il biofiltro indicato in 45 secondi potrebbe essere eccessivamente breve per garantire le elevate concentrazioni auspiccate dal progettista: le dimensioni del filtro appaiono sotto-dimensionate e le omissioni sui dettagli di progettazione, che consentirebbero la puntuale verifica delle garanzie progettuali di depurazione delle elevate concentrazioni proposte, non facilitano la condivisione del progetto. Si ritiene non approvabile il progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali.

2.1.9 Caratteristiche del compost maturo

Il progetto indica le caratteristiche del compost maturo a pag. 82 della Relazione Tecnica di dimensionamento come segue: "Il Compost di Qualità è un materiale organico (humus) risultante dalla decomposizione naturale di scarti organici raccolti in modo selettivo, trattati secondo norme di igiene e sicurezza e nel rispetto delle normative italiane in materia di fertilizzanti. Con riferimento al Decreto Fertilizzanti (D.Lgs. 75/2010), il materiale è definito come Ammendante Compostato Misto ed avrà le caratteristiche minime indicate all'Allegato 2 del suddetto decreto".

[OSS 16] Considerato il rischio dell'eccessiva concentrazione di metalli che può generare un rifiuto non classificabile come "compost di qualità" si ritiene opportuno che il progetto indichi le concentrazioni attese di metalli nel compost prodotto, siano indicate le modalità di gestione del "compost non di qualità" e le modalità degli



auto-controlli analitici previsti per evitare conferimento su terreni agricoli di rifiuti non assimilabili a compost. Sul punto nel progetto è indicato l'impegno al rispetto delle caratteristiche minime dell'Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010, che è un requisito cogente, ma non è argomentato come saranno garantiti ad esempio i limiti previsti dalla norma per i metalli [Pb tot. 140 mg/kg, Cd tot. 1,5 mg/kg, Ni tot. 100 mg/kg, Zn tot. 500 mg/kg, Cu tot. 230 mg/kg, Hg tot. 1,5 mg/kg, Cr VI tot 0,5 mg/kg]. Inoltre il punto 5 della tabella di cui all'Allegato 2 del decreto sopra indicato sono precisate le caratteristiche specifiche per l'ammendante compostato misto: concentrazione C organico sul secco non inferiore al 20%, concentrazione C umico e fulvico sul secco non inferiore al 7%, concentrazione azoto organico sul secco almeno 80% dell'azoto totale. Nel progetto non è indicato come il processo produttivo proposto può garantire requisiti cogenti sopra indicati. Si ritiene non approvabile il progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali.

2.1.10 Percolato trattato tramite digestione anaerobica

Il progetto indica che l'impianto sarà dotato di una "rete colaticci" che convoglierà i reflui dalle seguenti 4 attività:


1. percolato proveniente dalla messa in riserva della FORSU;
2. percolato proveniente dalla messa in riserva della frazione solida del digestato;
3. acque di lavaggio dei locali tecnici;
4. acque di lavaggio delle platee su cui saranno installate le apparecchiature elettromeccaniche (pompe, valvole, serbatoi) utilizzate sull'impianto.

I colaticci saranno caratterizzati in prevalenza da acqua arricchita dalle stesse sostanze organiche previste in ingresso all'impianto anaerobico descritto e vista la loro natura si prevede il loro trattamento tramite digestione anaerobica.

[OSS 17] Si osserva l'errore di assimilare le acque di percolato (punti 1 e 2) con le acque di lavaggio (punti 3 e 4). L'effetto di tale semplificazione causa l'erronea conclusione per i 4 reflui di "prevedere il loro trattamento tramite digestione anaerobica". Considerato che i reflui dei percolati non possono essere assimilati ai reflui delle acque di lavaggio, si ritiene che il proponente debba più correttamente pianificare il sistema di gestione dei 4 reflui identificati definendo con maggior dettaglio i contaminanti attesi in ciascuno dei reflui sommariamente descritti. Si richiede ad esempio di considerare l'impatto dei detersivi presumibilmente utilizzati nelle acque di lavaggio, o di eventuali solventi, oli e grassi sintetici/minerali dei locali tecnici, ecc. Le omissioni di tali dettagli sulla qualità attesa dei 4 reflui espone il progetto al sospetto che possano svolgersi scorretti conferimenti di rifiuti all'interno dell'impianto. Si ritiene non approvabile il progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali.

2.1.11 Bilancio di massa dei colaticci

Il progetto definisce la qualità e quantità delle acque reflue raccolte dalla "rete colaticci" come segue "...il



contenuto organico di tali acque è trascurabile rispetto al carico organico alimentato all'impianto in progetto, tali flussi non sono stati conteggiati al fine del bilancio di massa. Il quantitativo di colaticci che sarà generato dall'impianto sarà variabile e funzione del quantitativo di acqua giornaliero utilizzato. Si presume che mediamente si avrà una portata giornaliera di colaticci pari a circa 1,0 m³/d (con picchi fino 2 m³/d)".


[OSS 18] Considerata la stima massima di 2 m³/d delle acque reflue della "rete dei colaticci", di cui è omessa la descrizione chimico-fisica attesa solo genericamente indicata come "contenuto organico trascurabile", si osserva un approccio tecnico lacunoso in merito alla affermazione "...tali flussi non sono stati conteggiati al fine del bilancio di massa" poiché alla incertezza sulla qualità dei 4 reflui, si aggiunge l'incertezza della quantità massima assorbibile dall'impianto che appare, in questa fase, svolgere la funzione di impianto di depurazione acque reflue. Si richiede di valutare con maggior attenzione l'aspetto tecnico e normativo per chiarire le condizioni per le quali si propone di trattare tali acque reflue nell'impianto di gestione rifiuti. Inoltre si ritiene necessario che il progettista illustri meglio le ragioni tecniche a supporto della semplificazione sul destino dei 4 reflui che ritiene di "non conteggiarli nel bilancio di massa dell'impianto" anche per escludere i potenziali danni che tali reflui possono astrattamente causare all'impianto e al processo produttivo. Si ritiene non approvabile il progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali.

2.1.12 Dimensionamento acque di prima pioggia

Il tecnico incaricato dal proponente indica in relazione "...l'area sulla quale insistono i digestori, essendo caratterizzata da un ridotto traffico veicolare, verrà realizzata con pavimentazione drenante per cui non verrà effettuata alcuna regimentazione delle acque meteoriche."

[OSS 19] Si osserva l'anomalia di tale proposta con la quale si propone di favorire l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque di prima pioggia di un'area industriale dove si svolgono attività di raccolta, concentrazione e trattamento rifiuti, soprattutto in relazione alla sensibilità del sottosuolo associata alla elevata permeabilità dei terreni del primo sottosuolo con ghiaie prevalenti e la giacitura delle acque sotterranee riscontrate a circa 3 metri di profondità dall'attuale piano di campagna il 4.08.2017 che si attendono a 1,5-2 metri dal piano di campagna nel periodo di massima ricarica idrica. Considerata la vulnerabilità delle acque sotterranee sottostanti l'insediamento industriale, si ritiene quanto meno preoccupante la proposta di omettere tale pavimentazione di protezione. Si ritiene non approvabile il progetto caratterizzato dalla assenza di una pavimentazione industriale che incrementa il rischio di contaminazione delle acque sotterranee.

[OSS 20] Considerata motivata necessità di pavimentazione esposta nell'osservazione precedente, si riscontra che i calcoli relativi alla gestione delle acque di prima pioggia sono significativamente sottostimati, si ritiene pertanto necessaria una riprogettazione al fine di tutelare adeguatamente i requisiti di contenimento delle acque di prima pioggia considerando i nuovi tempi di corrivazione e relativi volumi poiché le dimensioni della vasca di prima pioggia potrebbero essere sottostimate. Si ritiene non approvabile il progetto con indicazioni sottostimate



delle acque di prima pioggia.

2.1.13 Acque di seconda pioggia

Il progetto indica a pagina 98 della Relazione Tecnica di dimensionamento *"Sulla base della configurazione impiantistica, non è previsto l'espletamento di alcuna attività lavorativa all'esterno che determini la presenza di acque di dilavamento; pertanto le acque sfiorate dal pozzetto di separazione, dette "acque di seconda pioggia", caratterizzate da un ridotto carico inquinante, verranno scaricate attraverso un' idonea rete di convogliamento verso il ricettore di superficie".*

[OSS 21] Non si condivide l'approccio speditivo con cui, al paragrafo 11.2.2. della relazione sopra indicata si assume la previsione di scarico dei reflui delle acque di seconda pioggia direttamente nel Fiume Tordino. Si ritiene necessario che il proponente non ometta la descrizione delle interazioni tra i reflui delle acque di seconda pioggia e le attività industriali svolte in sito 24h/24h, incluso ad esempio le interazioni tra le acque meteoriche ed i punti di emissione in atmosfera. Si ritiene non approvabile il progetto con indicazioni sottostimate delle acque di prima pioggia.


[OSS 22] Considerata la diminuzione delle superfici d'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche generata dalla necessaria impermeabilizzazione dell'area destinata all'impianto di trattamento rifiuti proposto ed il maggior afflusso atteso delle acque meteoriche da recapitare nel Fiume Tordino, si osserva l'omissione dei calcoli idraulici sulla base della piovosità prevista per l'area di interesse che consentano di accertare quali volumi di acqua saranno privati alla ricarica dell'acquifero e destinati in corpo idrico superficiale durante gli eventi meteorici, anche per l'esame della capacità di assorbimento di tali volumi idrici da parte del corpo idrico bersaglio di tali scarichi. Si ritiene non approvabile un progetto che non quantifica, neanche con una mera simulazione, il volume delle acque meteoriche di scarico previste in corso d'acqua superficiale di cui richiede autorizzazione.

2.1.14 Acque nere

Per le necessità di depurazione delle acque nere a pagina 98 della Relazione Tecnica di dimensionamento è indicato: *"Le acque nere provenienti dai servizi igienici degli uffici, saranno trattate mediante una vasca settica tipo Imhoff quindi avviate alla rete fognaria industriale".*

[OSS 23] Nei documenti agli atti non è presente la progettazione di una vasca settica tipo Imhoff e nessun esame geologico, firmato da tecnico abilitato, che ha pianificato le caratteristiche e l'esame di tale sistema di depurazione e delle relative alternative di progetto. Si ritiene non approvabile un progetto privo di tali indicazioni progettuali.

2.2 Impatto odorigeno



E' stata presentata una relazione che si propone di illustrare la valutazione previsionale dell'impatto olfattivo sul territorio delle emissioni in atmosfera relative all'impianto costituita da 16 pagine. Nel rapporto è indicato che l'inserimento del nuovo impianto è previsto in un contesto già soggetto ad impatto odorigeno (a circa un chilometro è localizzato l'impianto AMADORI, lavorazione carni avicole), nella valutazione previsionale è stato inserito anche lo scenario di sovrapposizione delle emissioni odorigene degli impianti CTIP Blu Srl ed Amadori.

2.2.1 Normativa di riferimento


Nel rapporto sull'impatto odorigeno è indicata la normativa di riferimento a pagina 3 e 4, paragrafo 1.0.

[OSS 24] Si osserva che l'inquadramento normativo non è esaustivo, sono omessi almeno i seguenti riferimenti: 1) D.Lgs. 351/99 - Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, nell'art 6 è prevista l'integrazione delle misurazioni con tecniche modellistiche ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente su scala regionale; 2) D.M. 2 aprile 2002, n. 60 - Recepimento della direttiva 1999/30/Ce del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio, nell'art. 3 al comma 5 e l'allegato VII al punto II fanno riferimento alla possibilità di utilizzo di tecniche di modellizzazione e stima obiettiva ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente e l'allegato X al punto I definisce gli obiettivi di qualità dei dati, per le specie inquinanti considerate, riferiti alla modellizzazione e alla stima obiettiva. 3) D.M. 1 ottobre 2002, n. 261 - Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 351/99, l'allegato 1 (Direttive tecniche concernenti la valutazione preliminare) al punto 1.2 descrive l'utilizzo della modellistica di dispersione ai fini della integrazione dei dati forniti dalle misure e fa esplicito riferimento al sito WEB di documentazione CTN-ACE. 4) D.P.C.M. 377/88 - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni, dove l'allegato II (Caratterizzazione e analisi delle componenti ambientali) prevede l'utilizzo dei modelli di dispersione in atmosfera all'interno degli studi di impatto ambientale. Si ritiene non approvabile un progetto privo di indicazioni normative non esaminate dal progettista.

2.2.2 Software del modello di valutazione previsionale

Nel rapporto è indicato l'utilizzo del software di modellazione della società Maind Srl denominato Windimula.

[OSS 25] Nel rapporto non è presentato il riepilogo dei diversi software di modellazione per l'esame della diffusione in atmosfera di inquinanti diffusamente raccomandati e le ragioni tecniche che hanno indotto ad escludere altri software di modellazione per scegliere MMS WindDimula. Si ritiene non approvabile un progetto privo di un esame comparativo tra i modelli di diffusione disponibili e le motivazioni tecniche che hanno indotto il



progettista di escludere altre soluzioni e preferire il modello proposto.

[OSS 26] Nel rapporto non è indicata la revisione del software WinDimula utilizzata, tale omissione non consente di comprendere il grado di aggiornamento del software, molto diverso tra le successive revisioni ed aggiornamenti.

2.2.3 Dati di input nel modello di diffusione

Nel rapporto è indicato l'utilizzo del software di modellazione della società Maind Srl denominato Windimula, privo di tutti i dati di input necessari alla elaborazione.

[OSS 27] Si osserva che l'omissione dei dati di input e degli allegati tecnici a supporto delle elaborazioni eseguite impedisce il riesame ed il controllo delle simulazioni svolte. Si ritiene non approvabile un progetto privo di dati progettuali tanto rilevanti.

2.2.4 Parametri modellati

Nel rapporto è stata eseguita la modellazione del parametro "odori" e delle unità odorimetriche. Inoltre è indicato "...come inquinante è stata inserito, nel database, il termine "emissioni odorigene", con coefficiente di diffusività pari a quello della sostanza H₂S, emessa dal biofiltro, cioè pari a 0,219 m²/s."


[OSS 28] Risulta poco comprensibile l'utilizzo del parametro coefficiente di diffusività dell'H₂S senza aver modellato proprio il parametro H₂S e le sue ricadute nelle aree esterne al sito, comparando gli esiti con la concentrazione della soglia olfattiva dell'acido solfidrico, inoltre sono state omesse le modellazioni degli altri inquinanti di cui si chiede l'autorizzazione alle emissioni per il biofiltro: composti organici totali, poveri, ammoniaca e non sono stati valutati gli altri inquinanti potenzialmente attesi nel flusso di aria esausta. Si ritiene non approvabile il progetto privo dell'esame cautelativo di tutti i parametri previsti in emissione al punto di emissione.

2.2.5 Scenario di simulazione "Long Term"

Nel rapporto è stato eseguito il solo scenario di simulazione "short term" ed indicato "Una simulazione climatologica (Long Term), per contro, non permette di fare valutazioni sui limiti di legge ma consente di valutare le tendenze diffuse nell'area di interesse".

[OSS 29] I termini long e short term si riferiscono alla tipologia di media temporale da utilizzare per calcolare gli indicatori di legge. Il D.Lgs. 155/2010 prescrive di calcolare le concentrazioni medie orarie su un anno solare intero da qui l'esigenza di utilizzare almeno una serie annuale oraria di dati meteo. Una volta eseguito il calcolo delle concentrazioni medie orarie si valutano gli indicatori di legge che possono essere:

- *valori massimi delle concentrazioni medie orarie (indicatore "Short term")*



- valori massimi delle medie su 3h, 8h e 24h (indicatore "Short term")
- valori medi annuali (indicatore "Long term")

Si osserva che la simulazione con modalità "long term" consente di comprendere la diffusione degli inquinanti sul territorio poiché connessa ai dati climatologici sito-specifici, da acquisire presso una stazione meteorologica prossima al sito. L'esame "long term" per l'esame dell'emissione proposta: portata 100.000 m³/h, concentrazioni di 300 UO, 3,5 mg/Nm³ H₂S, 5 mg/Nm³ di N, 50 mg/Nm³ di COT) è determinante e consente di comprendere dove ricadranno al suolo gli inquinanti. Si ritiene non approvabile il progetto privo dell'esame delle ricadute al suolo delle emissioni previste in modalità Long Term, tale omissione non consente di determinare le modifiche alla qualità dell'aria attesa all'esterno del sito.

2.2.6 Scenario di simulazione "Short Term"


Nel rapporto è stato eseguito lo scenario di simulazione "short term" in assenza di dati meteorologici.

[OSS 30] Il modello MMS WinDimula utilizza serie orarie di dati meteorologici delle principali variabili meteorologiche misurabili come velocità e direzione del vento, temperatura, umidità relativa, precipitazione e stabilità atmosferica. Inoltre la classe di stabilità ha un impatto significativo nella dispersione dei contaminanti a seconda propria del grado di stabilità o instabilità della atmosfera. Un tipo più instabile delle classi di stabilità può permettere una maggiore dispersione del contaminante e viceversa: infatti il manuale WinDimula indica "La classe di stabilità atmosferica in particolare è il parametro che guida l'inizializzazione a valori di default delle altre variabili meteo". Un'altra limitazione è l'utilizzo di un valore unico della direzione prevalente del vento, questa variabile può sottodimensionare la distribuzione spaziale della dispersione dell'inquinante. L'esame dello scenario "short term" eseguito in assenza di dati meteo-climatici, basato su dati generici del protocollo default EPA, è uno screening per il quale il software di modellazione utilizzato prevede particolari semplificazioni (es. condizioni di "atmosfera nulla" nel set dati): l'uso di tale opzione è accompagnato dal seguente specifico avvertimento del software di modellazione: "a set of meteorological data based on EPA screening protocols, was created: this meteorological data set does not have the assigned date and does not allow post processing for the assessment of legal limits." Si ritiene non approvabile il progetto privo degli esami short e long term basati su set di dati meteorologici, almeno di una serie annuale oraria.

2.2.7 Analisi effetto Building Downwash

Nel rapporto non sono stati esaminati gli effetti "building downwash".

[OSS 31] La dispersione degli inquinanti in atmosfera può essere disturbata dalla presenza di ostacoli posti nelle vicinanze del punto di emissione. In questo caso, il pennacchio dei fumi potrebbe essere richiamato al suolo da turbolenze generate dallo scontro del vento sugli ostacoli a valle, con conseguente maggior concentrazione



locale degli inquinanti di interesse. Il fenomeno, noto come "building downwash" o "effetto edificio". Considerato che sul sito in esame sono presenti fabbricati e strutture potenzialmente significative per gli effetti "building downwash", a scopo cautelativo, si ritiene necessario verificare gli effetti. Si ritiene non approvabile il progetto privo dell'esame degli effetti "building downwash".

2.2.8 Stazione meteorologica

Nel rapporto è stato indicato "In assenza di una serie di dati meteo-climatici reali, misurati nei pressi dell'area di intervento". La presunta assenza di centraline meteo avrebbe motivato l'esclusione di un più approfondito esame del modello di dispersione in atmosfera. Inoltre si indica "sono state ipotizzate 22 situazioni meteo" e "nel caso di più sorgenti, con analisi di 792 situazioni meteo".

[OSS 32] Si osserva che la fornitura dei dati meteorologici necessari per l'esame delle condizioni di diffusione dei contaminanti proposti per lo scarico in atmosfera è onere del proponente. Nel rapporto sono inoltre omessi i dati indicati nel rapporto in merito a 22 e 790 situazioni meteo citate e non esposte. Si ritiene non approvabile il progetto privo dell'esame dei dati meteo-climatici.

2.2.9 Reticolo di simulazione e recettori


Nel rapporto è stato indicato "si definisce un dominio di 1,4 km², coperto da un reticolo di maglie di dimensioni 10 m x 10 m", inoltre è indicato che sono stati identificati recettori fino alla distanza massima di 730 m.

[OSS 33] Si osserva che la limitazione al reticolo di 1,4 km² non è stata motivata, prudentemente si dovrebbe valutare un reticolo di almeno 5 x 5 km che corrisponde all'area massima di simulazione per il modello di calcolo scelto, con geomorfologia omogenea e uniforme, altrimenti è necessario sostituire il software di modellazione con algoritmi più adeguati, la cui esclusione non è stata motivata dal proponente. Si ritiene non approvabile il progetto privo dell'esame di un dominio significativo attorno al sito in esame.

2.2.10 Esame sorgente scenario 2

Nel rapporto è esaminata la diffusione in atmosfera di due punti di emissione indicando "Per la modellazione della sorgente costituita dall'impianto Amadori si ipotizza un biofiltro di dimensioni e portata pari al doppio dell'impianto CTIP Blu Srl, con stesso carico specifico superficiale".

[OSS 34] Si osserva l'eccessiva genericità dei dati di input inclusi nel modello di simulazione che si ritiene non consentano di conseguire risultati significativi. Se il proponente è interessato a dimostrare che le ulteriori emissioni in atmosfera proposte nel territorio sono così poco significative dovrebbe farsi carico di acquisire dati reali da sottoporre all'esame di valutazione e non proporre dati così grossolanamente ipotizzati. Si ritiene non approvabile il progetto privo di dati di progetto così significativi.



2.3 Relazione e studio di compatibilità idraulica

Il proponente ha elaborato una Relazione e Studio di compatibilità idraulica in data 29.10.2017 di 8 pagine in risposta a specifica nota del Genio Civile di Teramo n. 250229/17; seguono alcune osservazioni.

2.3.1 Fosse di ricezione FORSU in perimetrazione P1 del PSDA

Nella relazione e studio di compatibilità idraulica è stato incluso un estratto grafico per segnalare l'ubicazione delle fosse di ricezione FORSU ed il limite di perimetrazione P1 del PSDA.


[OSS 35] Considerato il divieto di realizzare le fosse FORSU, anche solo parzialmente, nella perimetrazione P1 del PSDA, appaiono insufficienti i chiarimenti forniti poiché non è certificata la corretta ubicazione delle aree di progetto mediante rilievo topografico di dettaglio di un professionista abilitato che escluda la presenza delle fosse FORSU entro la perimetrazione P1 del PSDA. Si ritiene non approvabile il progetto in assenza di un rilievo che includa l'esame delle aggiornate condizioni idrauliche della sponda fluviale nello stato di massima e minima ricarica idrica.

2.3.2 Fosse di ricezione FORSU in falda

La relazione dei sondaggi attrezzati a piezometri presentata dal proponente indica che i seguenti livelli piezometrici: PZ1 3,85 m da piano campagna, PZ2 3,10 m da piano campagna, PZ3 3,20 m da piano campagna. I rilievi sono stati eseguiti in data 4.08.2017. Inoltre la relazione indica la natura litologica dei terreni attraversati prevalentemente ghiaiosi fino ad almeno 7,5 m dal piano di campagna in PZ1 e fino a 8,10 e 8,20 in PZ2 e PZ3. Inoltre in Tavola 7.1 "Tutela Acque sotterranee" sono indicate con M32 e M33 le 2 fosse di ricezione.

[OSS 36] Considerato che il livello delle acque sotterranee è stato misurato nel periodo di minima ricarica idrica, la relazione non indica l'escursione del livello di falda misurato durante l'anno idrogeologico, è omessa anche una stima di tale escursione. Considerando la prossimità dell'area all'alveo del Fiume Tordino e la natura permeabile delle ghiaie del primo sottosuolo possiamo valutare che nel periodo di massima ricarica idrica il livello delle acque sotterranee possa innalzarsi almeno per 1-2 metri. Considerando inoltre quanto esposto in Tavola 7.1 "Tutela Acque sotterranee", risulta che le due fosse di progetto per il contenimento dei rifiuti denominate M32 e M33, sono previste con profondità di 5 metri dal piano di campagna, quindi saranno immerse nell'acquifero. Si ritiene non approvabile il progetto in assenza di un approfondito esame sulla compatibilità tecnico-urbanistica dei depositi interrati di rifiuti proposti e, qualora compatibili, in assenza di dettagliate valutazioni tecniche su tali manufatti considerando la necessità di doppio fondo e doppia parete e l'opportunità di modificare la quota di progetto dei basamenti dei depositi rifiuti ad almeno 1 metro sopra il livello di massima escursione delle acque di falda.

2.3.3 Tubazioni scarichi idrici



Il progetto prevede l'installazione di tubazioni in uscita dall'impianto contenenti reflui del processo di digestione anaerobica costituite da acque contaminate da composti azotati ["...acque azotate in tempo di fabbisogno irriguo che le acque depurate ammissibili a recettore di superficie in tempo di piena..."] che attraversano zone di esclusione vincolate P1 del PSDA.

[OSS 37]La progettazione viola le norme tecniche di attuazione del PSDA ed espone a pag. 4 di 6 alcune giustificazioni per auto-concludere che le modalità operative dell'intervento consentirebbero alla Pubblica Amministrazione di ammettere tali installazioni in aree di vincolo assoluto. Il proponente indica inoltre la presenza di altri e progressi attraversamenti tecnologici (Ruzzo e gruppo Amadori) che appunto incrementano il rischio ambientale sito specifico dell'area. Si ritiene non approvabile il progetto in assenza di una analisi di rischio idraulica che includa l'esame delle conseguenze in caso di lesioni o altri danni alle tubazioni di progetto e in assenza di una analisi dei costi ambientali attesi in caso di incidente considerato che il medesimo proponente precisa che "...l'intervento non impedisce l'infiltrazione delle acque..." chiarendo quindi la maggior gravità del rischio di dispersione nel sottosuolo di reflui in caso di incidente.

2.4 Relazione tecnica impatto acustico

La relazione tecnica sull'impatto acustico è costituita da 28 pagine e conclude indicando "I rilievi fonometrici effettuati nel periodo diurno e le successive elaborazioni di calcolo consentono di affermare che l'attività oggetto di analisi, con le caratteristiche sopra descritte, risulta essere in via previsionale, conforme ai valori limite stabiliti dalle vigenti leggi in materia di inquinamento acustico ambientale."

[OSS 38] Si osserva che le verifiche eseguite riguardano solo il periodo diurno e sono omesse valutazioni sul periodo notturno in contrasto con la natura delle sorgenti di rumore che sono indicate in relazione acustica operative in modo continuo 24h/24h (cfr. par. 1.2 Descrizione del progetto; Elenco sorgenti rumore, pag. 6 e 7 della relazione tecnica di impatto acustico). Si richiede una integrazione sull'impatto previsionale atteso durante le ore notturne per verificare la conformità ai limiti previsti.


2.5 Sintesi non tecnica

Il proponente ha elaborato una Sintesi non tecnica in data 4.08.2017 di 26 pagine; seguono alcune osservazioni.

2.5.1 CER ammessi in impianto: modifiche migliorative non sostanziali

A pagina 3 della Sintesi non tecnica è indicato quanto segue: "...il proponente intende avvalersi dell'opportunità di comunicare, come modifica migliorativa non sostanziale, l'eventuale adeguamento dei codici CER ammessi in impianto, sia autorizzati che in corso di autorizzazione..."

[OSS 39]Il proponente prevede di aggiungere altri codici CER per l'ammissione nel futuro impianto, oltre a quelli esaminati nello studio ambientale in esame. Si ritiene non approvabile un progetto privo di approfondimenti tecnici



per ciascuno dei 10 CER di cui è richiesta l'autorizzazione e privo vincoli per analoghi approfondimenti in caso di variazioni per l'ammissione di nuovi ed ulteriori tipologie di rifiuti necessariamente da esaminare in relazione alla tipologia dell'impianto sito-specifico proposto e non "automaticamente" autorizzati sulla base di presunte "...modifiche migliorative non sostanziali."


2.5.2 Economia circolare

A pagina 3 di 26 è indicato quanto segue: "...L'impianto prevede inoltre (i) una sezione di compostaggio del digestato solido che residua dal processo principale di digestione anaerobica, che si configura come operazione di recupero di tipo R3. L'esercizio della sezione di compostaggio potrà essere modulato / sospeso, in funzione della garanzia di operatività del CIRSU. (ii) una sezione di depurazione del digestato liquido, finalizzata alla produzione di acque riutilizzabili dal Consorzio di Bonifica Nord (Bacino Del Tronto, Tordino e Vomano – nel seguito Consorzio di Bonifica Nord o Consorzio di Bonifica o Consorzio), rispettivamente azotate per la fertilizzazione dei terreni nei Comuni di Mosciano Sant'Angelo, Roseto e Giulianova, nel periodo di fabbisogno idrico per le colture (marzo – novembre), e osmotizzate nei restanti mesi invernali dell'anno. Le acque osmotizzate saranno entro i limiti di emissione previsti D. Lgs. 152/06 (Tab.3, all. 5, parte terza) e in difetto di richiesta da parte del Consorzio di Bonifica potranno essere scaricate alternativamente in ricettore idrico superficiale (Fosso Rovano o Tordino), oltre che nella rete fognaria della società acquedottistica locale (Ruzzo Reti Spa). □

L'impianto proposto adotta i principi dell'economia circolare e, partendo dalla digestione anaerobica di una fonte rinnovabile come la FORSU, produce

- biometano, un biocarburante avanzato destinato al mercato dell'autotrazione, □
- compost destinato alla agricoltura in sostituzione dei fertilizzanti chimici, □
- acque riutilizzabili, azotate per la fertilizzazione nel periodo estivo nei terreni serviti dal Consorzio di Bonifica Nord, o osmotizzate per la fomitura di acque di bonifica nei mesi invernali, con una sezione di depurazione modulare che viene attivata parzialmente o totalmente a seconda dei requisiti dell'utilizzatore, che hanno una variabilità stagionale.

[OSS 40] L'affermazione "l'impianto adotta principi di economia circolare" è inadeguata poiché l'Autorizzazione Unica richiesta include oltre all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e produzione rifiuti, anche scarichi reflui fognari "...alternativamente in ricettore idrico superficiale (Fosso Rovano o Tordino), oltre che nella rete fognaria della società acquedottistica locale (Ruzzo Reti Spa)". Si osserva che le effettive quantità dei reflui di scarico non sono neanche stimate benché dipendenti da fattori che appaiono non controllabili della società che gestirà l'impianto, il territorio è quindi esposto ad un significativo impatto sulla componente degli scarichi idrici stimato almeno fino a 13,3 milioni di litri di acque azotate + 1,8 milioni di litri di concentrato, quindi 15,1 milioni di litri di reflui/anno, ovvero oltre 400 quintali al giorno di reflui che, in assenza di collocazione, dovrebbero essere scaricati



a Ruzzo Reti SpA, di cui agli atti non risulta alcun dettaglio tecnico in merito alle Autorizzazioni disponibili per ricevere tali quantità e qualità di reflui. Considerata inoltre la sensibilità del Fiume Tordino si dovrebbe valutare con molta attenzione l'eventuale autorizzazione allo scarico in questo corpo idrico di tali volumi di acque reflue, anche perché il Fiume Tordino recapita direttamente sul litorale turistico della città di Giulianova. Si ritiene non approvabile il progetto inadeguatamente definito coerente con i principi di "economia circolare" poiché prevede di immettere nel cielo di Mosciano Santangelo 3,5 tonnellate di acido solfidrico all'anno (cfr. paragrafo. 2.1.8 Valori di emissione del biofiltro) e non presenta informazioni rilevanti sulla corretta gestione dei reflui liquidi, e relativi costi attesi, che espongono il progetto a rischi industriali ed ambientali qualora non approfonditi.


2.6 Integrazione documentale al Comune di Mosciano

Il proponente ha elaborato un documento integrativo di 6 pagine per il Comune di Mosciano in data 28.10.2017 (risposta a vs. richiesta integrazione documentale – lettera prot. n. 20.298 del 30.09.2017); seguono alcune osservazioni.

2.6.1 Economia circolare e processo di digestione anaerobica □

Il proponente sostiene che l'impianto proposto è un'applicazione industriale di economia circolare, nella quale trova attuazione l'equazione "ambientalmente sostenibile = creazione di valore". □CTIP Blu produce biometano, un gas rinnovabile. Se ci sono emissioni odorigene si sta disperdendo gas, che non verrà trasformato in biometano, cioè si sta perdendo valore. E ciò è vero in ogni fase del processo: pretrattamento biomassa, digestione anaerobica, upgrading, compostaggio. □Quindi minimizzare le emissioni odorigene significa produrre più biometano e creare maggior valore. □Questo concetto è intrinseco nella natura stessa del processo di digestione anaerobica e supportato dall'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. □La digestione anaerobica è un processo biochimico che naturalmente "minimizza" le emissioni odorigene "trasformandole" in biogas. In ambiente chiuso, a pressione e temperature controllate (55°C) una famiglia selezionata di batteri aggredisce la frazione volatile della sostanza organica biodegradabile trasformandola in biogas, evitando quindi ab origine la dispersione in atmosfera di sostanze volatili potenzialmente portatrici di cattivi odori. □

[OSS 41] Il proponente indica i vantaggi "teorici" dell'iniziativa proposta dimenticando di precisare aspetti "reali". L'equazione, emissioni odorigene = riduzione di valore, sostenuta dal proponente per comunicare il proprio interesse economico per la salvaguardia delle dispersioni gassose non può interessare l'Amministrazione che deve verificare il rispetto degli aspetti legali della procedura amministrativa e, sul punto, che i dispositivi di depurazione dell'impianto non possano causare dispersione in atmosfera di effluenti gassosi non voluti e/o in concentrazioni superiori ai limiti autorizzati. L'argomento dell'interesse economico della società CTIP Blu srl con capitale sociale € 10.000, non è di specifico interesse poiché in caso di necessità tale società potrebbe valutare più economico gestire la dispersione dell'aria esausta piuttosto del recupero/contenimento. Si ritiene non approvabile un progetto basato sui propositi del proponente in luogo di una corretta ed efficiente progettazione degli impianti di contenimento e depurazione dell'aria esausta.



2.6.2 CER ammessi in impianto

Il proponente indica che le "...scelte progettuali sono state calibrate per perseguire tale obiettivo, garantendo la salute pubblica e la sicurezza degli ambienti di lavoro" ed aggiunge "...La limitazione a ristrette e selezionate categorie di codici CER (3 per la FORSU, 3 per scarti di prodotto alimentari, 3 per il verde). .

[OSS 42] L'affermazione sulle ristrette categorie di codice CER è scorretta perché in altre parti della documentazione è indicato "...il proponente intende avvalersi dell'opportunità di comunicare, come modifica migliorativa non sostanziale, l'eventuale adeguamento dei codici CER ammessi in impianto, sia autorizzati che in corso di autorizzazione..." Pertanto il proponente intende introdurre ulteriori rifiuti nell'impianto senza averli esaminati preliminarmente nel progetto oggetto di autorizzazione. Si ritiene non approvabile un progetto che prevede tale confusione sulle tipologie di rifiuto da autorizzare per il trattamento presso il sito.

2.6.3 Emissioni odorigene e quinta arborea perimetrale


Il proponente indica che sarà installata una "quinta perimetrale arborea con essenze profumate, e con elementi di schermatura funzionale all'assorbimento di rumore e odori."

[OSS 43] Pensare che una quinta perimetrale arborea possa annullare gli impatti odorigeni, acustici e visivi attesi dalla realizzazione dell'impianto è un proposito eccessivamente ottimistico. Da quanto proposto si può ipotizzare un possibile effetto di mitigazione dell'impatto visivo, ma non è possibile alcun sostanziale effetto di mitigazione dell'impatto odorigeno e acustico con una "quinta arborea perimetrale" dal momento che essa è caratterizzata dalla tipica discontinuità tra ciascun albero installato: sono omessi dettagli, allegati, schede tecniche in merito alle "...essenze profumate, e con elementi di schermatura funzionale all'assorbimento di rumore e odori...". Si ritiene non approvabile il progetto privo di dati progettuali tanto rilevanti.

2.6.4 Impianto di compostaggio ex-Cirsu

Il proponente indica la positiva scelta dell'opportunità localizzativa, poiché la sezione di compostaggio dell'impianto proposto potrà essere dismessa o non realizzata qualora l'impianto di compostaggio ex-Cirsu dovesse tornare ad un livello di operatività affidabile ed efficiente. In tal caso l'impianto di CTIP Blu Srl esercirebbe solo la sezione di digestione anaerobica per la produzione di biometano, riducendo del 48% il quantitativo di aria da trattare e la portata di odore "OER" in uscita dal biofiltro, e trasferendo al limitrofo impianto di compostaggio ex-Cirsu il residuo solido del digestato.

[OSS 44] L'incertezza del progetto su un punto tanto delicato merita particolare attenzione da parte delle Amministrazioni poiché il destino dei "rifiuti" prodotti dall'impianto (digestato) non può essere incerto: il proponente valuta sul punto ipotesi diametralmente opposte tra loro al punto di formalizzare l'ipotesi del possibile affidamento di ingenti quantitativi di rifiuti ad un adiacente impianto di compostaggio della fallita società ex-Cirsu di cui peraltro non sono indicate le relative autorizzazioni, requisiti per quantità e CER ammessi, modalità di



trasferimento, ecc. Tale alternativa eviterebbe la realizzazione della sezione dell'impianto di compostaggio nel perimetro dell'intervento di cui si richiede l'autorizzazione. Si osserva che il progetto appare destinato a significative modifiche, certo sostanziali, ancor prima di essere approvato e genera ulteriori giustificate preoccupazioni circa la natura delle autorizzazioni richieste. Si ritiene non approvabile il progetto privo di dati progettuali tanto rilevanti.

2.6.5 Emissioni in atmosfera: concentrazioni di riferimento per l'acido solfidrico

Il proponente in merito al gas tossico H₂S [acido solfidrico] indica "...dal momento che nel D.Lgs. 155/2010, relativo alla qualità dell'aria ambiente, non vengono riportati valori di soglia per tali composti, i dati di concentrazione possono essere confrontati con i TLV - Threshold Limit Value" e quindi la concentrazione di riferimento di 0,014 g/m³.


[OSS 45] Il proponente unilateralmente indica le concentrazioni soglia ammissibili sulla base dei TLV per gli effluenti dei punti di emissione: tale indicazione è inammissibile poiché i Threshold Limit Value (ovvero "valore limite di soglia" o TLV) sono le concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la salute. Questi limiti sono limiti industriali per soggetti lavoratori potenzialmente esposti 8 ore per 5 giorni/settimana, non possono essere confusi con limiti residenziali per soggetti non lavoratori, incluso bambini, potenzialmente esposti 24 ore per 7 giorni/settimana. Si ritiene non approvabile il progetto con il limite indicato dal proponente.

[OSS 46] Considerato che la soglia olfattiva minima per il gas tossico acido solfidrico raggiunge 0,0007 mg/m³ [0,0000007 g/m³] si osserva che la proposta unilaterale del proponente relativa alla concentrazione TLV di 0,014 g/m³ quale "limite" per le aree esterne al sito è inaccettabile per la qualità delle aree esterne poiché tale concentrazione è 20.000 volte superiore alla soglia olfattiva minima per acido solfidrico [0,014 mg/m³/0,0000007 g/m³]. Si ritiene non accettabile il limite indicato dal proponente.

2.6.6 Emissioni in atmosfera limiti normativi

In merito all'emissione in atmosfera dell'aria esausta dell'impianto attraverso il bio-filtro, il proponente dichiara "L'attenzione posta a tale elemento nella fase progettuale di dimensionamento e di valutazione dei potenziali impatti ambientali è stata massima e, d'accordo con l'ARTA (vedi verbale del 31/07/2017 allegato alla documentazione di progetto), si sono adottate cautelativamente le più stringenti Linee Guida della Regione Lombardia, anche se non recepite da alcun provvedimento normativo nella Regione Abruzzo, per la valutazione dei potenziali impatti odorigeni."

[OSS 47] La considerazione sull'assenza di limiti previsti dalla Regione Abruzzo circa gli impatti odorigeni non autorizza il proponente ad utilizzare limiti solo raccomandati nelle Linee Guida ARTA, peraltro redatte con altri



scopi tecnici da non confondere con i limiti autorizzativi, tantomeno possono essere considerati limiti legislativi proposte tecniche contenute nelle Linee Guida di altre Regioni. Le Linee Guida degli organi tecnici di controllo, utili per necessari approfondimenti tecnici, non consentono la distinzione tra impianti biogas dimensionati sulla base dei rifiuti annui prodotti da produttori locali (quindi piccoli impianti dove i rifiuti sono già prodotti in sito) ed impianti di biogas come quello proposto dalla società CTIP Blu Srl. Si ritiene non approvabile il progetto i cui dati di base includono già il rischio di molestie olfattive a danno del territorio; si consideri che tale circostanza è inoltre punita dal Codice di Procedura Penale che integra il reato dell'articolo 674 "molestie olfattive" da attività produttiva autorizzata idonea a recare molestia o fastidio alle persone secondo un criterio di "stretta tollerabilità".

2.6.7 Emissioni in atmosfera modello di calcolo delle ricadute al suolo

Nel un documento integrativo per il Comune di Mosciano S.A. il proponente indica inoltre "...In riferimento alle emissioni di altri inquinanti derivanti dal biofiltro, NH_3 e H_2S , si riportano i Grafici 3 e 4 della distribuzione della concentrazione in atmosfera..." Inoltre per i gas tossici NH_3 [ammoniaca] e H_2S [acido solfidrico] il proponente ha presentato un esame delle potenziali ricadute al suolo risultanti dall'applicazione di un modello di dispersione contenuto nel software WinDimula 4 commercializzato dalla società Maind Srl ed indica le dimensioni dell'area di influenza delle emissioni attorno al sito variabile tra 300 e 500 metri.

[OSS 48] Si osserva che le elaborazioni presentate dal proponente sono prive di dati tecnici di input pertanto non è consentita alcuna verifica tecnica per confermare quanto esposto e quanto indicato nei grafici presentati che non sono sostenuti da dati di supporto. Si ritiene non approvabile il progetto privo di un approfondimento tecnico sul modello di diffusione considerati i requisiti previsti dalla norma e dalle istruzioni tecniche del manuale operativo del software di modellazione utilizzato dal proponente che consentiranno di verificare che il proposito di contenere l'impatto odorigeno entro il limite massimo di 500 metri dal sito non è possibile con 100.000 m^3/h di emissioni e le elevate concentrazioni limiti richieste.


2.6.8 Emissioni in atmosfera modello ricadute al suolo NH_3 e H_2S

In merito ai gas tossici NH_3 [ammoniaca] e H_2S [acido solfidrico] il proponente ha indicato come "irrilevanti" le concentrazioni teoriche per le aree esterne al sito risultanti dal modello di calcolo utilizzato [0,000001 g/m^3]

[OSS 49] Con riferimento alle osservazioni esposte sul documento previsionale di impatto odorigeno, indicate al paragrafo 2.2 Impatto odorigeno si osserva che l'approccio utilizzato per l'esame della diffusione in atmosfera è ritenuto scorretto, pertanto si ritiene non approvabile il progetto basato su scorrette conclusioni relative alla "irrilevanza" delle concentrazioni attese degli inquinanti per la qualità dell'aria all'esterno del sito.

2.6.9 Evoluzioni normativa decreto digestato – D.M. 25.02.2016

Il proponente indica che nel febbraio 2016 è stato introdotto il cosiddetto "decreto digestato" in merito



all'utilizzazione agronomica del digestato prodotto negli impianti di produzione di biogas/biometano ed aggiunge che è allo studio, da parte delle principali associazioni di settore, una proposta di modifica ed aggiornamento del decreto con l'inclusione fra le biomasse di alimentazione anche il FORSU: in tal caso sarà possibile spandere in agricoltura il digestato dell'impianto di biometano, rendendo non più necessaria la fase di compostaggio, dimezzando di fatto le emissioni del biofiltro dell'impianto di CTIP Blu Srl in esame.

[OSS 50] Si osserva che nella valutazione del presente progetto l'amministrazione non può valutare normative inesistenti, tanto meno ipotesi di modifiche normative non vigenti. Considerati gli auspici del proponente di "dimezzare" le emissioni in atmosfera sulla base di una norma inesistente, si pone il dubbio sulla sostenibilità economica del progetto qualora l'impianto debba invece operare nel pieno rispetto delle normative attuali e quindi nel divieto assoluto di spandimento in agricoltura dei rifiuti prodotti dall'impianto, peraltro privi di una indicazione sulla caratterizzazione chimica attesa in rapporto alla specificità dell'impianto proposto. Si ritiene non approvabile il progetto basato su considerazioni di norme inesistenti.


2.6.10 Codici CER ammessi in impianto

Il proponente ha ritenuto "...importante specificare, al fine di informare e prevenire qualsiasi possibile forma di strumentalizzazione in merito alla biomassa in ingresso e alle tipologie di codici CER digeribili in impianto, che la digestione anaerobica dell'impianto di Ctip Blu è realizzabile solo con sostanze organiche biodegradabili non pericolose, e che a tal proposito l'impianto sarà autorizzato a trattare un ristretto elenco di codici CER, di cui circa il 90% è rappresentato dal codice 20.01.08 (scarti biodegradabili di cucine e mense)." In altra sezione del progetto è previsto il trattamento presso l'impianto di sottoprodotti agricoli definiti ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 152/06.

[OSS 51] Si osserva che il proponente indica il contrario di quanto sopra precisato in altra sezione del progetto anticipando future richieste di ammissione al trattamento di altre categorie di rifiuti, oltre al "ristretto elenco di codici CER" indicato. Inoltre se nel progetto è indicata la percentuale del 20% quale apporto di "...sottoprodotti agricoli definiti ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 152/06 nella misura del 20%...", non è indicata alcuna percentuale di utilizzo in merito agli altri codici CER. Si ritiene non approvabile un progetto privo di dati progettuali tanto rilevanti.


[OSS 52] Si osserva che i sottoprodotti agricoli definiti ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 152/06 nella misura del 20% che si intendono trattare assieme ai rifiuti attesi nell'impianto non sono dettagliati: la quantità è stimata in 8.000 tonnellata/anno senza alcun riepilogo neanche previsionale sui dettagli dei sottoprodotti attesi. Si ritiene non approvabile un progetto privo di dati progettuali tanto rilevanti.

[OSS 53] Si osserva l'anomalia dell'approccio sostenibile dell'idea progettuale poiché questo impianto sarà alimentato per "...circa il 90%" [...] "dal codice 20.01.08 (scarti biodegradabili di cucine e mense)" pertanto l'idea di business per il 90% è basata sull'auspicio dello spreco alimentare di mense e cucine, in contrasto con le indicazioni di sostenibilità ambientale favorevoli alla riduzione degli sprechi alimentari. Si ritiene non approvabile il progetto considerato l'obiettivo delle amministrazioni contro gli sprechi alimentari in contrasto con l'idea di




business del progetto in esame, anche in considerazione sul rischio che l'impianto in esame, qualora autorizzato, non debba modificare le tipologie di rifiuti autorizzati al trattamento.

[OSS 54] Si segnala che l'impegno della Regione Abruzzo sul tema della lotta allo spreco alimentare non può essere trascurato considerato che in data 10.01.2017 la Regione ha modificato il proprio Statuto (Legge statutaria regionale 15.09.2015, n. 2 l'articolo 7-bis ("Diritto al cibo") art 1 comma 1) "La Regione promuove il diritto al cibo e a un'alimentazione adeguata, intesi come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, sano e culturalmente appropriato, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione contribuisce a favorire e determinare misure per il contrasto alla malnutrizione, sia nella forma di denutrizione sia di sovrappeso e obesità, per la lotta agli sprechi, in particolare alimentari, e ai cambiamenti climatici, quali aspetti fondamentali del diritto alla salute, anche nella sua specificazione di diritto a un ambiente sano e ne sostiene le attività d'informazione e sensibilizzazione". Inoltre con la Legge Regionale 12.01.2016, n. 4: "Lotta agli sprechi alimentari", la Regione tutela le fasce più deboli della popolazione promovendo attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale. All'uopo la Regione si avvale, come soggetti attuatori, degli Enti locali, delle Organizzazioni di volontariato; delle Associazioni di promozione sociale, delle scritte all'Albo regionale; delle Cooperative sociali; delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale); delle Fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica. Gli operatori del settore alimentare, che cedono gratuitamente i prodotti, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria. La Regione Abruzzo può concedere contributi ai predetti soggetti per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale; per il finanziamento di progetti formativi. In particolare l'articolo 2 definisce le eccedenze alimentari e non alimentari. Le eccedenze alimentari fanno riferimento agli alimenti "di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 che sono prodotti in qualsiasi stadio della filiera agroalimentare e che non sono immessi nei circuiti commerciali, o non sono acquistati o distribuiti o somministrati o consumati, le derrate alimentari di cui al D.Lgs. 4 .2.1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). In ogni caso "a) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione del circuito alimentare; b) i prodotti agro-alimentari in perfetto stato di conservazione non idonei alla commercializzazione, o invenduti, per carenza o errori di etichettatura, o per motivi simili, e perfettamente commestibili; i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva. Infine con la Legge 19.08.2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" lo Stato Italiano indica all'art 1 comma a) "favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano"; inoltre indica all'art 10 "Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti: 1. Il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28.08.1997, n. 281, predisporre linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense



scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge 12.09.2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.11.2013, n. 128." Considerato pertanto che il proponente dichiara che per il 90% si intende alimentare l'impianto con rifiuti provenienti da scarti biodegradabili di cucine e mense, ovvero con "sprechi alimentari" che la politica nazionale e regionale intende ridurre ed annullare anche con il supporto dell'iniziativa "sprecozero" del Ministero dell'Ambiente, anche con incentivi da concedere a "...soggetti per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari.." si ritiene non approvabile il progetto che appare in contrasto con dispositivi legislativi nazionali e regionali e in contrasto con politiche regionali.


[OSS 55] Considerato che tra i rifiuti organici richiesti in autorizzazione è presente anche il codice CER 20.01.25 (oli e grassi commestibili), si osserva una anomalia dell'approccio ritenuto sostenibile dal proponente poiché appare in contrasto con le iniziative di capillare recupero già svolto da numerosi operatori economici iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali della CCIAA di Teramo che operano con il CER 20.01.25 nella filiera della trasformazione dell'olio rigenerato che costituisce base per lubrificanti, biodiesel, inchiostri, saponi e molto altro. Si ritiene non approvabile il progetto in assenza di una verifica sull'impatto economico e posti di lavoro sacrificati dall'ammissione del codice CER 20.01.25 (oli e grassi commestibili) tra i rifiuti ammissibili dell'impianto.




3 CONCLUSIONI

Segue il riepilogo delle osservazioni.


- [OSS 1] Si osserva che la percentuale di rifiuti attesi nell'impianto sarà costituita da 80% FORSU (40.000 ton/anno CER 20.01.08) e 20% "verde" (8.000 ton/anno di sottoprodotti art. 183 D.Lgs. 152/2006): tali percentuali non sembrano coerenti con quanto indicato nella Relazione del 28.10.2017 in risposta alle richieste di chiarimenti del Comune di Masciano S.A. con la quale il proponente specifica ed integra sull'uso di FORSU atteso fino al 90%. Si ritiene non approvabile un progetto privo di chiarimenti sulle quantità di rifiuti da trattare in sito con riferimento alle percentuali attese per ciascun codice CER di cui si richiede l'autorizzazione: tale incertezza non consente un accurato esame del progetto e dei relativi impatti sull'ambiente..... 5
- [OSS 2] Si osserva che la velocità del flusso d'aria convogliato al bio-filtro risulta pari a $99.882 \text{ m}^3/\text{h} / 840 \text{ m}^2 = 118,91 \text{ m/h}$, ovvero $1,98 \text{ m/s}$ che potrebbe non essere compatibile con gli obiettivi di qualità dell'aria necessari per evitare molestie olfattive nel territorio. Si ritiene non approvabile il progetto che prevede un sistema di depurazione degli effluenti gassosi in atmosfera che appare sotto-dimensionamento e privo dei dettagli tecnici a supporto della capacità di neutralizzazione dell'aria esausta attesa al punto di emissione per tutti gli inquinanti attesi..... 5
- [OSS 3] Si osserva che nella fase di trattamento sopra indicata il sistema dovrebbe sostenere un flusso continuo di $600 \text{ m}^3/\text{h} \times 100 \text{ ppm}$ di H_2S [$139,6 \text{ mg/m}^3$] ovvero un flusso continuo di quasi 84 g/h di acido solfidrico e garantire la rimozione almeno del 90% di acido solfidrico: è assente un bilancio di massa ed l'efficacia del trattamento auspicato potrebbe non essere sostenibile, a meno di produrre ulteriori quantità di rifiuti (carboni attivi esausti). Si ritiene non approvabile un progetto privo di un adeguato bilancio di massa ed opportuni chiarimenti..... 6
- [OSS 4] Si osserva che la descrizione degli inquinanti attesi nel flusso d'aria previsto dal progetto omette l'indicazione del gas tossico acido solfidrico, sul punto sarebbero opportuni maggiori dettagli considerato che tale composto, ed altri composti dello zolfo, sono inclusi negli effluenti del processo produttivo. Si ritiene non approvabile un progetto privo di un esame dettagliato di tutti i composti connessi al processo industriale..... 6
- [OSS 5] Si osserva che contrariamente a quanto esposto per l'esame delle diverse opzioni tecnologiche per la scelta del sistema di "upgrading", a pagina 59 della Relazione tecnico di dimensionamento, nessuno studio è stato svolto per l'esame comparativo dei sistemi di gestione e depurazione dei flussi di aria esausta da depurare. Si ritiene non approvabile un progetto privo di una valutazione dettagliata sulle tecnologie di depurazione disponibili per i flussi di aria esausta che possa motivare le scelte tecniche ed impiantistiche proposte..... 6
- [OSS 6] Considerato che le acque di lavaggio degli scrubber saranno significativamente contaminate con forte componente odorigena, polveri ed altri composti che il proponente ha ritenuto di non precisare: si osserva che il progetto omette la descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque che operano nel processo di lavaggio fumi e non è indicata la qualità attesa delle acque di "spurgo" raccolte in M13. Inoltre non è indicato come sarà gestito il punto di sfiato del serbatoio M3, il suo impatto odorigeno atteso e quali ragioni tecniche sono considerate per esaminare l'opportunità della sua captazione. Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali..... 7
- [OSS 7] Considerato che sono pianificati 3 diversi trattamenti dei reflui degli scrubber (diluizione nel processo, invio al digestato, smaltimento impianto depurazione estemo): si osserva un lacunoso esame tecnico poiché sono omessi gli esami sulla qualità di tali reflui. E' indicato in modo generico l'uso alternativo di chemicals diametralmente opposti quali "...soluzioni di lavaggio acide, basiche o ossidanti...": è dunque palese l'incertezza sulle modalità di trattamento delle acque di lavaggio degli scrubber che sono parte del primo sistema di trattamento e depurazione fumi. Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali..... 7




- [OSS 8] Inoltre qualora il necessario supplemento di valutazione di tale pre-trattamento indicherà la necessità di utilizzo di chemicals per garantire l'efficienza degli scrubber, si ritiene necessario esaminare i relativi impatti ambientali che sarebbero significativamente incrementati dalle forniture di tali composti chimici, dalla produzione di tonnellate di rifiuti liquidi a forte impatto odorigeno da destinare ad altri siti poiché quest'acqua, come indicato nel progetto "...dovrà necessariamente essere smaltita presso impianto di depurazione esterno". Il prospetto dei costi dovrà inoltre considerare i relativi impatti economici ed approfondire gli impatti ambientali indiretti propagati sul territorio. Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali..... 7
- [OSS 9] Nel progetto sono omesse le portate idriche dei reflui di circolazione negli scrubber e le portate idriche dei reflui di "spurgo" pertanto non si comprende il dimensionamento del serbatoio di stoccaggio M3, che potrebbe risultare sottodimensionato e la frequenza delle autocisteme potenzialmente necessarie per il conferimento a rifiuto degli "spurghi". Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali..... 7
- [OSS 10] Stimando in prima approssimazione la necessità di 2 litri di acqua per ciascun m³ di aria da depurare, i flussi idrici di depurazione attesi nei due scrubber proposti potrebbero raggiungere il volume complessivo di circa 200.000 litri di acque di lavaggio: nel progetto non è indicata la frequenza attesa di ricambio delle acque di lavaggio degli scrubber tantomeno è indicata lo standard di qualità delle acque di lavaggio che potrà garantire il lavaggio degli effluenti gassosi e, conseguentemente definire il volume delle acque di "spurgo". Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali..... 7
- [OSS 11] La suddivisione degli 840 m² del biofiltro in 9 sub-aree appare pianificata per seguire l'indicazione di massima delle Linee Guida ARTA, che suggeriscono massime dimensioni di 100 m² per ciascuna cella. Considerato che le Linee Guida ARTA sono un riferimento tecnico generale che contribuisce agli approfondimenti tecnici sull'argomento, ma certamente non è un riferimento normativo, dal progetto proposto non appare alcun approfondimento tecnico o studio per l'impianto specifico proposto sulle motivazioni di tale dimensionamento. Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali..... 8
- [OSS 12] Il progetto non indica la portata del flusso idrico necessario alle irrigazioni: considerando in via preliminare la raccomandazione delle Linee Guida ARTA "...La quota d'acqua da apportare per ogni metro cubo di biofiltro si stima compresa fra i 40 e i 60l/giorno (carico specifico 100Nm³/m²h; altezza del letto 1 m)", si attende un flusso idrico non trascurabile al punto da ritenere sottostimate le dimensioni del serbatoio di stoccaggio M30 anche in considerazione dell'intenzione di ri-circolare le acque di irrigazione senza precisare con quale frequenza e quali caratteristiche odorigene assumeranno le acque di irrigazione riciclate. Si ritiene non approvabile il progetto con tali incertezze progettuali..... 8
- [OSS 13] Il Manuale e linee guida 13/2005 APAT "Digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi" indica al paragrafo 6.3. "Le emissioni odorose prodotte dagli impianti di trattamento di rifiuti urbani costituiscono uno dei fattori di maggior rilievo nella definizione degli impatti sull'ambiente circostante. L'instaurarsi di processi di metabolismo aerobico e/o anaerobico dei microrganismi responsabili della biodegradazione del materiale organico, produce un insieme di composti odorosi tra cui molecole sia inorganiche come l'ammoniaca e l'acido solfidrico, sia organiche come gli acidi organici volatili, composti aromatici, mercaptani e alchilsolfuri". Si ritiene non approvabile il progetto che non include tutti i composti inquinanti prevedibili al punto di emissione..... 8
- [OSS 14] I limiti di emissione richiesti dal progettista sono giustificati come "allineati con le BAT" (Best Available Technology) ma risultano obiettivamente eccessivi esaminando ad esempio il gas tossico acido solfidrico per il quale è richiesto un limite di scarico di 3,5 mg/Nm³ che equivale ad autorizzare un intervento di "acidificazione circolare" piuttosto che di "economia circolare". Considerando che la soglia olfattiva del gas tossico acido solfidrico raggiunge 0,0007 mg/m³, il progetto propone l'emissione in atmosfera di questo gas con una concentrazione (3,5 mg/m³ / 0,0007 mg/m³) 5.000 volte superiore alla soglia olfattiva minima. Non solo, ma considerando la portata di scarico proposta fino a 100.000 Nm³/h con la concentrazione di scarico richiesta in autorizzazione, fino a 3,5 mg//Nm³, si chiede in sostanza di autorizzare il getto in atmosfera fino a tre etti e mezzo di acido solfidrico ogni ora, per 24 ore, per 365 giorni all'anno: quindi ca. 3 tonnellate di acido solfidrico all'anno. Un reale progetto di economia circolare avrebbe




- previsto il recupero dello zolfo, e degli altri contaminanti degli effluenti gassosi, non la mera dispersione nell'ambiente. Le Linee Guida ARTA, pur segnalando il riferimento massimo di 3,5 mg/Nm³ per il parametro H₂S, certo non indicano a quale portata di flusso o dimensioni di impianto associare un limite di riferimento tanto elevato. Appare significativo che un progetto presentato con caratteristiche tanto innovative per le sezioni che riguardano il "prodotto voluto" (biogas), risulti così poco innovativo per le sezioni che riguardano i "prodotti non voluti" costituiti dai residui/rifiuti di produzione, tra cui gli scarichi in atmosfera. Si ritiene non approvabile un progetto caratterizzato da tali elevate concentrazioni e flussi di massa di acido solfidrico. 9
- [OSS 15] Si osserva che il tempo di contatto degli effluenti con il biofiltro indicato in 45 secondi potrebbe essere eccessivamente breve per garantire le elevate concentrazioni auspiccate dal progettista: le dimensioni del filtro appaiono sotto-dimensionate e le omissioni sui dettagli di progettazione, che consentirebbero la puntuale verifica delle garanzie progettuali di depurazione delle elevate concentrazioni proposte, non facilitano la condivisione del progetto. Si ritiene non approvabile il progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali. 9
- [OSS 16] Considerato il rischio dell'eccessiva concentrazione di metalli che può generare un rifiuto non classificabile come "compost di qualità" si ritiene opportuno che il progetto indichi le concentrazioni attese di metalli nel compost prodotto, siano indicate le modalità di gestione del "compost non di qualità" e le modalità degli auto-controlli analitici previsti per evitare conferimento su terreni agricoli di rifiuti non assimilabili a compost. Sul punto nel progetto è indicato l'impegno al rispetto delle caratteristiche minime dell'Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010, che è un requisito cogente, ma non è argomentato come saranno garantiti ad esempio i limiti previsti dalla norma per i metalli [Pb tot. 140 mg/kg, Cd tot. 1,5 mg/kg, Ni tot. 100 mg/kg, Zn tot. 500 mg/kg, Cu tot. 230 mg/kg, Hg tot. 1,5 mg/kg, Cr VI tot 0,5 mg/kg]. Inoltre il punto 5 della tabella di cui all'Allegato 2 del decreto sopra indicato sono precisate le caratteristiche specifiche per l'ammendante compostato misto: concentrazione C organico sul secco non inferiore al 20%, concentrazione C umico e fulvico sul secco non inferiore al 7%, concentrazione azoto organico sul secco almeno 80% dell'azoto totale. Nel progetto non è indicato come il processo produttivo proposto può garantire requisiti cogenti sopra indicati. Si ritiene non approvabile il progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali. 9
- [OSS 17] Si osserva l'errore di assimilare le acque di percolato (punti 1 e 2) con le acque di lavaggio (punti 3 e 4). L'effetto di tale semplificazione causa l'erronea conclusione per i 4 reflui di "prevedere il loro trattamento tramite digestione anaerobica". Considerato che i reflui dei percolati non possono essere assimilati ai reflui delle acque di lavaggio, si ritiene che il proponente debba più correttamente pianificare il sistema di gestione dei 4 reflui identificati definendo con maggior dettaglio i contaminati attesi in ciascuno dei reflui sommariamente descritti. Si richiede ad esempio di considerare l'impatto dei detergenti presumibilmente utilizzati nelle acque di lavaggio, o di eventuali solventi, oli e grassi sintetici/minerali dei locali tecnici, ecc. Le omissioni di tali dettagli sulla qualità attesa dei 4 reflui espone il progetto al sospetto che possano svolgersi scorretti conferimenti di rifiuti all'interno dell'impianto. Si ritiene non approvabile il progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali. 10
- [OSS 18] Considerata la stima massima di 2 m³/d delle acque reflue della "rete dei colatici", di cui è omessa la descrizione chimico-fisica attesa solo genericamente indicata come "contenuto organico trascurabile", si osserva un approccio tecnico lacunoso in merito alla affermazione "...tali flussi non sono stati conteggiati al fine del bilancio di massa" poiché alla incertezza sulla qualità dei 4 reflui, si aggiunge l'incertezza della quantità massima assorbibile dall'impianto che appare, in questa fase, svolgere la funzione di impianto di depurazione acque reflue. Si richiede di valutare con maggior attenzione l'aspetto tecnico e normativo per chiarire le condizioni per le quali si propone di trattare tali acque reflue nell'impianto di gestione rifiuti. Inoltre si ritiene necessario che il progettista illustri meglio le ragioni tecniche a supporto della semplificazione sul destino dei 4 reflui che ritiene di "non conteggiarli nel bilancio di massa dell'impianto" anche per escludere i potenziali danni che tali reflui possono astrattamente causare all'impianto e al processo produttivo. Si ritiene non approvabile il progetto caratterizzato da tali incertezze progettuali. 11
- [OSS 19] Si osserva l'anomalia di tale proposta con la quale si propone di favorire l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque di prima pioggia di un'area industriale dove si svolgono attività di




- raccolta, concentrazione e trattamento rifiuti, soprattutto in relazione alla sensibilità del sottosuolo associata alla elevata permeabilità dei terreni del primo sottosuolo con ghiaie prevalenti e la giacitura delle acque sotterranee riscontrate a circa 3 metri di profondità dall'attuale piano di campagna il 4.08.2017 che si attendono a 1,5-2 metri dal piano di campagna nel periodo di massima ricarica idrica. Considerata la vulnerabilità delle acque sotterranee sottostanti l'insediamento industriale, si ritiene quanto meno preoccupante la proposta di omettere tale pavimentazione di protezione. Si ritiene non approvabile il progetto caratterizzato dalla assenza di una pavimentazione industriale che incrementa il rischio di contaminazione delle acque sotterranee.*..... 11
- [OSS 20] *Considerata motivata necessità di pavimentazione esposta nell'osservazione precedente, si riscontra che i calcoli relativi alla gestione delle acque di prima pioggia sono significativamente sottostimati, si ritiene pertanto necessaria una riprogettazione al fine di tutelare adeguatamente i requisiti di contenimento delle acque di prima pioggia considerando i nuovi tempi di corrivazione e relativi volumi poiché le dimensioni della vasca di prima pioggia potrebbero essere sottostimati. Si ritiene non approvabile il progetto con indicazioni sottostimate delle acque di prima pioggia.*..... 11
- [OSS 21] *Non si condivide l'approccio speditivo con cui, al paragrafo 11.2.2. della relazione sopra indicata si assume la previsione di scarico dei reflui delle acque di seconda pioggia direttamente nel Fiume Tordino. Si ritiene necessario che il proponente non ometta la descrizione delle interazioni tra i reflui delle acque di seconda pioggia e le attività industriali svolte in sito 24h/24h, incluso ad esempio le interazioni tra le acque meteoriche ed i punti di emissione in atmosfera. Si ritiene non approvabile il progetto con indicazioni sottostimate delle acque di prima pioggia.*..... 12
- [OSS 22] *Considerata la diminuzione delle superfici d'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche generata dalla necessaria impermeabilizzazione dell'area destinata all'impianto di trattamento rifiuti proposto ed il maggior afflusso atteso delle acque meteoriche da recapitare nel Fiume Tordino, si osserva l'omissione dei calcoli idraulici sulla base della piovosità prevista per l'area di interesse che consentano di accertare quali volumi di acqua saranno privati alla ricarica dell'acquifero e destinati in corpo idrico superficiale durante gli eventi meteorici, anche per l'esame della capacità di assorbimento di tali volumi idrici da parte del corpo idrico bersaglio di tali scarichi. Si ritiene non approvabile un progetto che non quantifica, neanche con una mera simulazione, il volume delle acque meteoriche di scarico previste in corso d'acqua superficiale di cui richiede autorizzazione.*..... 12
- [OSS 23] *Nei documenti agli atti non è presente la progettazione di una vasca settica tipo Imhoff e nessun esame geologico, firmato da tecnico abilitato, che ha pianificato le caratteristiche e l'esame di tale sistema di depurazione e delle relative alternative di progetto. Si ritiene non approvabile un progetto privo di tali indicazioni progettuali.*..... 12
- [OSS 24] *Si osserva che l'inquadramento normativo non è esaustivo, sono omissi almeno i seguenti riferimenti: 1) D.Lgs. 351/99 - Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, nell'art 6 è prevista l'integrazione delle misurazioni con tecniche modellistiche ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente su scala regionale; 2) D.M. 2 aprile 2002, n. 60 - Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio, nell'art. 3 al comma 5 e l'allegato VII al punto II fanno riferimento alla possibilità di utilizzo di tecniche di modellizzazione e stima obiettiva ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente e l'allegato X al punto I definisce gli obiettivi di qualità dei dati, per le specie inquinanti considerate, riferiti alla modellizzazione e alla stima obiettiva. 3) D.M. 1 ottobre 2002, n. 261 - Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 351/99, l'allegato 1 (Direttive tecniche concernenti la valutazione preliminare) al punto 1.2 descrive l'utilizzo della modellistica di dispersione ai fini della integrazione dei dati forniti dalle misure e fa esplicito riferimento al sito WEB di documentazione CTN-ACE. 4) D.P.C.M. 377/88 - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 della legge 8*




- luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni, dove l'allegato II (Caratterizzazione e analisi delle componenti ambientali) prevede l'utilizzo dei modelli di dispersione in atmosfera all'interno degli studi di impatto ambientale. Si ritiene non approvabile un progetto privo di indicazioni normative non esaminate dal progettista..... 13
- [OSS 25] Nel rapporto non è presentato il riepilogo dei diversi software di modellazione per l'esame della diffusione in atmosfera di inquinanti diffusamente raccomandati e le ragioni tecniche che hanno indotto ad escludere altri software di modellazione per scegliere MMS WinDimula. Si ritiene non approvabile un progetto privo di un esame comparativo tra i modelli di diffusione disponibili e le motivazioni tecniche che hanno indotto il progettista di escludere altre soluzioni e preferire il modello proposto..... 13
- [OSS 26] Nel rapporto non è indicata la revisione del software WinDimula utilizzata, tale omissione non consente di comprendere il grado di aggiornamento del software, molto diverso tra le successive revisioni ed aggiornamenti..... 14
- [OSS 27] Si osserva che l'omissione dei dati di input e degli allegati tecnici a supporto delle elaborazioni eseguite impedisce il riesame ed il controllo delle simulazioni svolte. Si ritiene non approvabile un progetto privo di dati progettuali tanto rilevanti..... 14
- [OSS 28] Risulta poco comprensibile l'utilizzo del parametro coefficiente di diffusività dell'H₂S senza aver modellato proprio il parametro H₂S e le sue ricadute nelle aree esterne al sito, comparando gli esiti con la concentrazione della soglia olfattiva dell'acido solfidrico, inoltre sono state omesse le modellazioni degli altri inquinanti di cui si chiede l'autorizzazione alle emissioni per il biofiltro: composti organici totali, poveri, ammoniaca e non sono stati valutati gli altri inquinanti potenzialmente attesi nel flusso di aria esausta. Si ritiene non approvabile il progetto privo dell'esame cautelativo di tutti i parametri previsti in emissione al punto di emissione..... 14
- [OSS 29] I termini long e short term si riferiscono alla tipologia di media temporale da utilizzare per calcolare gli indicatori di legge. Il D.Lgs. 155/2010 prescrive di calcolare le concentrazioni medie orarie su un anno solare intero da qui l'esigenza di utilizzare almeno una serie annuale oraria di dati meteo. Una volta eseguito il calcolo delle concentrazioni medie orarie si valutano gli indicatori di legge che possono essere: 14
- [OSS 30] Il modello MMS WinDimula utilizza serie orarie di dati meteorologici delle principali variabili meteorologiche misurabili come velocità e direzione del vento, temperatura, umidità relativa, precipitazione e stabilità atmosferica. Inoltre la classe di stabilità ha un impatto significativo nella dispersione dei contaminanti a seconda propria del grado di stabilità o instabilità della atmosfera. Un tipo più instabile delle classi di stabilità può permettere una maggiore dispersione del contaminante e viceversa: infatti il manuale WinDimula indica "La classe di stabilità atmosferica in particolare è il parametro che guida l'inizializzazione a valori di default delle altre variabili meteo". Un'altra limitazione è l'utilizzo di un valore unico della direzione prevalente del vento, questa variabile può sottodimensionare la distribuzione spaziale della dispersione dell'inquinante. L'esame dello scenario "short term" eseguito in assenza di dati meteo-climatici, basato su dati generici del protocollo default EPA, è uno screening per il quale il software di modellazione utilizzato prevede particolari semplificazioni (es. condizioni di "atmosfera nulla" nel set dati): l'uso di tale opzione è accompagnato dal seguente specifico avvertimento del software di modellazione: "a set of meteorological data based on EPA screening protocols was created: this meteorological data set does not have the assigned date and does not allow post processing for the assessment of legal limits." Si ritiene non approvabile il progetto privo degli esami short e long term basati su set di dati meteorologici, almeno di una serie annuale oraria..... 15
- [OSS 31] La dispersione degli inquinanti in atmosfera può essere disturbata dalla presenza di ostacoli posti nelle vicinanze del punto di emissione. In questo caso, il pennacchio dei fumi potrebbe essere richiamato al suolo da turbolenze generate dallo scontro del vento sugli ostacoli a valle, con conseguente maggior concentrazione locale degli inquinanti di interesse. Il fenomeno, noto come "building downwash" o "effetto edificio". Considerato che sul sito in esame sono presenti fabbricati e strutture potenzialmente significative per gli effetti "building downwash", a scopo cautelativo, si ritiene necessario verificare gli effetti. Si ritiene non approvabile il progetto privo dell'esame degli effetti "building downwash"..... 15




- [OSS 32] Si osserva che la fornitura dei dati metoclimatici necessari per l'esame delle condizioni di diffusione dei contaminanti proposti per lo scarico in atmosfera è onere del proponente. Nel rapporto sono inoltre omessi i dati indicati nel rapporto in merito a 22 e 790 situazioni meteo citate e non esposte. Si ritiene non approvabile il progetto privo dell'esame dei dati meteo-climatici. 16
- [OSS 33] Si osserva che la limitazione al reticolo di 1,4 km² non è stata motivata, prudentemente si dovrebbe valutare un reticolo di almeno 5 x 5 km che corrisponde all'area massima di simulazione per il modello di calcolo scelto, con geomorfologia omogenea e uniforme, altrimenti è necessario sostituire il software di modellazione con algoritmi più adeguati, la cui esclusione non è stata motivata dal proponente. Si ritiene non approvabile il progetto privo dell'esame di un dominio significativo attorno al sito in esame. 16
- [OSS 34] Si osserva l'eccessiva genericità dei dati di input inclusi nel modello di simulazione che si ritiene non consentano di conseguire risultati significativi. Se il proponente è interessato a dimostrare che le ulteriori emissioni in atmosfera proposte nel territorio sono così poco significative dovrebbe farsi carico di acquisire dati reali da sottoporre all'esame di valutazione e non proporre dati così grossolanamente ipotizzati. Si ritiene non approvabile il progetto privo di dati di progetto così significativi. 16
- [OSS 35] Considerato il divieto di realizzare le fosse FORSU, anche solo parzialmente, nella perimetrazione P1 del PSDA, appaiono insufficienti i chiarimenti forniti poiché non è certificata la corretta ubicazione delle aree di progetto mediante rilievo topografico di dettaglio di un professionista abilitato che escluda la presenza delle fosse FORSU entro la perimetrazione P1 del PSDA. Si ritiene non approvabile il progetto in assenza di un rilievo che includa l'esame delle aggiornate condizioni idrauliche della sponda fluviale nello stato di massima e minima ricarica idrica. 17
- [OSS 36] Considerato che il livello delle acque sotterranee è stato misurato nel periodo di minima ricarica idrica, la relazione non indica l'escursione del livello di falda misurato durante l'anno idrogeologico, è omessa anche una stima di tale escursione. Considerando la prossimità dell'area all'alveo del Fiume Tordino e la natura permeabile delle ghiaie del primo sottosuolo possiamo valutare che nel periodo di massima ricarica idrica il livello delle acque sotterranee possa innalzarsi almeno per 1-2 metri. Considerando inoltre quanto esposto in Tavola 7.1 "Tutela Acque sotterranee", risulta che le due fosse di progetto per il contenimento dei rifiuti denominate M32 e M33, sono previste con profondità di 5 metri dal piano di campagna, quindi saranno immerse nell'acquifero. Si ritiene non approvabile il progetto in assenza di un approfondito esame sulla compatibilità tecnico-urbanistica dei depositi interrati di rifiuti proposti e, qualora compatibili, in assenza di dettagliate valutazioni tecniche su tali manufatti considerando la necessità di doppio fondo e doppia parete e l'opportunità di modificare la quota di progetto dei basamenti dei depositi rifiuti ad almeno 1 metro sopra il livello di massima escursione delle acque di falda. 17
- [OSS 37] La progettazione viola le norme tecniche di attuazione del PSDA ed espone a pag. 4 di 6 alcune giustificazioni per auto-concludere che le modalità operative dell'intervento consentirebbero alla Pubblica Amministrazione di ammettere tali installazioni in aree di vincolo assoluto. Il proponente indica inoltre la presenza di altri e pregressi attraversamenti tecnologici (Ruzzo e gruppo Amadori) che appunto incrementano il rischio ambientale sito specifico dell'area. Si ritiene non approvabile il progetto in assenza di una analisi di rischio idraulica che includa l'esame delle conseguenze in caso di lesioni o altri danni alle tubazioni di progetto e in assenza di una analisi dei costi ambientali attesi in caso di incidente considerato che il medesimo proponente precisa che "...l'intervento non impedisce l'infiltrazione delle acque..." chiarendo quindi la maggior gravità del rischio di dispersione nel sottosuolo di reflui in caso di incidente. 18
- [OSS 38] Si osserva che le verifiche eseguite riguardano solo il periodo diurno e sono omesse valutazioni sul periodo notturno in contrasto con la natura delle sorgenti di rumore che sono indicate in relazione acustica operative in modo continuo 24h/24h (cfr. par. 1.2 Descrizione del progetto; Elenco sorgenti rumore, pag. 6 e 7 della relazione tecnica di impatto acustico). Si richiede una integrazione sull'impatto previsionale atteso durante le ore notturne per verificare la conformità ai limiti previsti. 18




- [OSS 39] Il proponente prevede di aggiungere altri codici CER per l'ammissione nel futuro impianto, oltre a quelli esaminati nello studio ambientale in esame. Si ritiene non approvabile un progetto privo di approfondimenti tecnici per ciascuno dei 10 CER di cui è richiesta l'autorizzazione e privo vincoli per analoghi approfondimenti in caso di variazioni per l'ammissione di nuovi ed ulteriori tipologie di rifiuti necessariamente da esaminare in relazione alla tipologia dell'impianto sito-specifico proposto e non "automaticamente" autorizzati sulla base di presunte "...modifiche migliorative non sostanziali."..... 18
- [OSS 40] L'affermazione "l'impianto adotta principi di economia circolare" è inadeguata poiché l'Autorizzazione Unica richiesta include oltre all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e produzione rifiuti, anche scarichi reflui fognari "...alternativamente in ricettore idrico superficiale (Fosso Rovano o Tordino), oltre che nella rete fognaria della società acquedottistica locale (Ruzzo Reti Spa)". Si osserva che le effettive quantità dei reflui di scarico non sono neanche stimate benché dipendenti da fattori che appaiono non controllabili della società che gestirà l'impianto, il territorio è quindi esposto ad un significativo impatto sulla componente degli scarichi idrici stimato almeno fino a 13,3 milioni di litri di acque azotate + 1,8 milioni di litri di concentrato, quindi 15,1 milioni di litri di reflui/anno, ovvero oltre 400 quintali al giorno di reflui che, in assenza di collocazione, dovrebbero essere scaricati a Ruzzo Reti SpA, di cui agli atti non risulta alcun dettaglio tecnico in merito alle Autorizzazioni disponibili per ricevere tali quantità e qualità di reflui. Considerata inoltre la sensibilità del Fiume Tordino si dovrebbe valutare con molta attenzione l'eventuale autorizzazione allo scarico in questo corpo idrico di tali volumi di acque reflue, anche perché il Fiume Tordino recapita direttamente sul litorale turistico della città di Giulianova. Si ritiene non approvabile il progetto inadeguatamente definito coerente con i principi di "economia circolare" poiché prevede di immettere nel cielo di Mosciano Santangelo 3,5 tonnellate di acido solfidrico all'anno (cfr. paragrafo. 2.1.8 Valori di emissione del biofiltro) e non presenta informazioni rilevanti sulla corretta gestione dei reflui liquidi, e relativi costi attesi, che espongono il progetto a rischi industriali ed ambientali qualora non approfonditi..... 19
- [OSS 41] Il proponente indica i vantaggi "teorici" dell'iniziativa proposta dimenticando di precisare aspetti "reali". L'equazione, emissioni odorigene = riduzione di valore, sostenuta dal proponente per comunicare il proprio interesse economico per la salvaguardia delle dispersioni gassose non può interessare l'Amministrazione che deve verificare il rispetto degli aspetti legali della procedura amministrativa e, sul punto, che i dispositivi di depurazione dell'impianto non possano causare dispersione in atmosfera di effluenti gassosi non voluti e/o in concentrazioni superiori ai limiti autorizzati. L'argomento dell'interesse economico della società CTIP Blu srl con capitale sociale € 10.000, non è di specifico interesse poiché in caso di necessità tale società potrebbe valutare più economico gestire la dispersione dell'aria esausta piuttosto del recupero/contenimento. Si ritiene non approvabile un progetto basato sui propositi del proponente in luogo di una corretta ed efficiente progettazione degli impianti di contenimento e depurazione dell'aria esausta. 20
- [OSS 42] L'affermazione sulle ristrette categorie di codice CER è scorretta perché in altre parti della documentazione è indicato "...il proponente intende avvalersi dell'opportunità di comunicare, come modifica migliorativa non sostanziale, l'eventuale adeguamento dei codici CER ammessi in impianto, sia autorizzati che in corso di autorizzazione..." Pertanto il proponente intende introdurre ulteriori rifiuti nell'impianto senza averli esaminati preliminarmente nel progetto oggetto di autorizzazione. Si ritiene non approvabile un progetto che prevede tale confusione sulle tipologie di rifiuto da autorizzare per il trattamento presso il sito. 21
- [OSS 43] Pensare che una quinta perimetrale arborea possa annullare gli impatti odorigeni, acustici e visivi attesi dalla realizzazione dell'impianto è un proposito eccessivamente ottimistico. Da quanto proposto si può ipotizzare un possibile effetto di mitigazione dell'impatto visivo, ma non è possibile alcun sostanziale effetto di mitigazione dell'impatto odorigeno e acustico con una "quinta arborea perimetrale" dal momento che essa è caratterizzata dalla tipica discontinuità tra ciascun albero installato: sono omessi dettagli, allegati, schede tecniche in merito alle "...essenze profumate, e con elementi di schermatura funzionale all'assorbimento di rumore e odori...". Si ritiene non approvabile il progetto privo di dati progettuali tanto rilevanti..... 21



- [OSS 44] L'incertezza del progetto su un punto tanto delicato merita particolare attenzione da parte delle Amministrazioni poiché il destino dei "rifiuti" prodotti dall'impianto (digestato) non può essere incerto: il proponente valuta sul punto ipotesi diametralmente opposte tra loro al punto di formalizzare l'ipotesi del possibile affidamento di ingenti quantitativi di rifiuti ad un adiacente impianto di compostaggio della fallita società ex-Cirsu di cui peraltro non sono indicate le relative autorizzazioni, requisiti per quantità e CER ammessi, modalità di trasferimento, ecc. Tale alternativa eviterebbe la realizzazione della sezione dell'impianto di compostaggio nel perimetro dell'intervento di cui si richiede l'autorizzazione. Si osserva che il progetto appare destinato a significative modifiche, certo sostanziali, ancor prima di essere approvato e genera ulteriori giustificate preoccupazioni circa la natura delle autorizzazioni richieste. Si ritiene non approvabile il progetto privo di dati progettuali tanto rilevanti..... 21
- [OSS 45] Il proponente unilateralmente indica le concentrazioni soglia ammissibili sulla base dei TLV per gli effluenti dei punti di emissione: tale indicazione è inammissibile poiché i Threshold Limit Value (ovvero "valore limite di soglia" o TLV) sono le concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la salute. Questi limiti sono limiti industriali per soggetti lavoratori potenzialmente esposti 8 ore per 5 giorni/settimana, non possono essere confusi con limiti residenziali per soggetti non lavoratori, incluso bambini, potenzialmente esposti 24 ore per 7 giorni/settimana. Si ritiene non approvabile il progetto con il limite indicato dal proponente..... 22
- [OSS 46] Considerato che la soglia olfattiva minima per il gas tossico acido solfidrico raggiunge 0,0007 mg/m³ [0,0000007 g/m³] si osserva che la proposta unilaterale del proponente relativa alla concentrazione TLV di 0,014 g/m³ quale "limite" per le aree esterne al sito è inaccettabile per la qualità delle aree esterne poiché tale concentrazione è 20.000 volte superiore alla soglia olfattiva minima per acido solfidrico [0,014 mg/m³/0,0000007 g/m³]. Si ritiene non accettabile il limite indicato dal proponente..... 22
- [OSS 47] La considerazione sull'assenza di limiti previsti dalla Regione Abruzzo circa gli impatti odorigeni non autorizza il proponente ad utilizzare limiti solo raccomandati nelle Linee Guida ARTA, peraltro redatte con altri scopi tecnici da non confondere con i limiti autorizzativi, tantomeno possono essere considerati limiti legislativi proposte tecniche contenute nelle Linee Guida di altre Regioni. Le Linee Guida degli organi tecnici di controllo, utili per necessari approfondimenti tecnici, non consentono la distinzione tra impianti biogas dimensionati sulla base dei rifiuti annui prodotti da produttori locali (quindi piccoli impianti dove i rifiuti sono già prodotti in sito) ed impianti di biogas come quello proposto dalla società CTIP Blu Srl. Si ritiene non approvabile il progetto i cui dati di base includono già il rischio di molestie olfattive a danno del territorio; si consideri che tale circostanza è inoltre punita dal Codice di Procedura Penale che integra il reato dell'articolo 674 "molestie olfattive" da attività produttiva autorizzata idonea a recare molestia o fastidio alle persone secondo un criterio di "stretta tollerabilità"..... 22
- [OSS 48] Si osserva che le elaborazioni presentate dal proponente sono prive di dati tecnici di input pertanto non è consentita alcuna verifica tecnica per confermare quanto esposto e quanto indicato nei grafici presentati che non sono sostenuti da dati di supporto. Si ritiene non approvabile il progetto privo di un approfondimento tecnico sul modello di diffusione considerati i requisiti previsti dalla norma e dalle istruzioni tecniche del manuale operativo del software di modellazione utilizzato dal proponente che consentiranno di verificare che il proposito di contenere l'impatto odorigeno entro il limite massimo di 500 metri dal sito non è possibile con 100.000 m³/h di emissioni e le elevate concentrazioni limiti richieste..... 23
- [OSS 49] Con riferimento alle osservazioni esposte sul documento previsionale di impatto odorigeno, indicate al paragrafo 2.2 Impatto odorigeno si osserva che l'approccio utilizzato per l'esame della diffusione in atmosfera è ritenuto scorretto, pertanto si ritiene non approvabile il progetto basato su scorrette conclusioni relative alla "irrelevanza" delle concentrazioni attese degli inquinanti per la qualità dell'aria all'esterno del sito..... 23
- [OSS 50] Si osserva che nella valutazione del presente progetto l'amministrazione non può valutare normative inesistenti, tanto meno ipotesi di modifiche normative non vigenti. Considerati gli auspici del proponente di "dimezzare" le emissioni in atmosfera sulla base di una norma



- inesistente, si pone il dubbio sulla sostenibilità economica del progetto qualora l'impianto debba invece operare nel pieno rispetto delle normative attuali e quindi nel divieto assoluto di spandimento in agricoltura dei rifiuti prodotti dall'impianto, peraltro privi di una indicazione sulla caratterizzazione chimica attesa in rapporto alla specificità dell'impianto proposto. Si ritiene non approvabile il progetto basato su considerazioni di norme inesistenti.....* 24
- [OSS 51] *Si osserva che il proponente indica il contrario di quanto sopra precisato in altra sezione del progetto anticipando future richieste di ammissione al trattamento di altre categorie di rifiuti, oltre al "ristretto elenco di codici CER" indicato. Inoltre se nel progetto è indicata la percentuale del 20% quale apporto di "...sottoprodotti agricoli definiti ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 152/06 nella misura del 20%...", non è indicata alcuna percentuale di utilizzo in merito agli altri codici CER. Si ritiene non approvabile un progetto privo di dati progettuali tanto rilevanti.....* 24
- [OSS 52] *Si osserva che i sottoprodotti agricoli definiti ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 152/06 nella misura del 20% che si intendono trattare assieme ai rifiuti attesi nell'impianto non sono dettagliati: la quantità è stimata in 8.000 tonnellata/anno senza alcun riepilogo neanche previsionale sui dettagli dei sottoprodotti attesi. Si ritiene non approvabile un progetto privo di dati progettuali tanto rilevanti.....* 24
- [OSS 53] *Si osserva l'anomalia dell'approccio sostenibile dell'idea progettuale poiché questo impianto sarà alimentato per "...circa il 90%" [...] "dal codice 20.01.08 (scarti biodegradabili di cucine e mense)" pertanto l'idea di business per il 90% è basata sull'auspicio dello spreco alimentare di mense e cucine, in contrasto con le indicazioni di sostenibilità ambientale contrarie alla riduzione degli sprechi alimentari. Si ritiene non approvabile il progetto considerato l'obiettivo delle amministrazioni contro gli sprechi alimentari in contrasto con l'idea di business del progetto in esame, anche in considerazione sul rischio che l'impianto in esame, qualora autorizzato, non debba modificare le tipologie di rifiuti autorizzati al trattamento.....* 24
- [OSS 54] *Si segnala che l'impegno della Regione Abruzzo sul tema della lotta allo spreco alimentare non può essere trascurato considerato che in data 10.01.2017 la Regione ha modificato il proprio Statuto (Legge statutaria regionale 15.09.2015, n. 2 l'articolo 7-bis ("Diritto al cibo") art 1 comma 1) "La Regione promuove il diritto al cibo e a un'alimentazione adeguata, intesi come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, sano e culturalmente appropriato, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione contribuisce a favorire e determinare misure per il contrasto alla malnutrizione, sia nella forma di denutrizione sia di sovrappeso e obesità, per la lotta agli sprechi, in particolare alimentari, e ai cambiamenti climatici, quali aspetti fondamentali del diritto alla salute, anche nella sua specificazione di diritto a un ambiente sano e ne sostiene le attività d'informazione e sensibilizzazione". Inoltre con la Legge Regionale 12.01.2016, n. 4: "Lotta agli sprechi alimentari", la Regione tutela le fasce più deboli della popolazione promuovendo attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale. All'uopo la Regione si avvale, come soggetti attuatori, degli Enti locali, delle Organizzazioni di volontariato; delle Associazioni di promozione sociale, delle scritte all'Albo regionale; delle Cooperative sociali; delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale); delle Fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica. Gli operatori del settore alimentare, che cedono gratuitamente i prodotti, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria. La Regione Abruzzo può concedere contributi ai predetti soggetti per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale; per il finanziamento di progetti formativi. In particolare l'articolo 2 definisce le eccedenze alimentari e non alimentari. Le eccedenze alimentari fanno riferimento agli alimenti "di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 che sono prodotti in qualsiasi stadio della filiera agroalimentare e che non sono immessi nei circuiti commerciali, o non sono acquistati o distribuiti o somministrati o consumati, le derrate alimentari di cui al D.Lgs. 4 .2.1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). In ogni caso "a) i prodotti agro-alimentari inventurati e destinati*



all'eliminazione del circuito alimentare; b) i prodotti agro-alimentari in perfetto stato di conservazione non idonei alla commercializzazione, o invenduti, per carenza o errori di etichettatura, o per motivi simili, e perfettamente commestibili; i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva. Infine con la Legge 19.08.2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" lo Stato Italiano indica all'art 1 comma a) "favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano"; inoltre indica all'art 10 "Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti: 1. Il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28.08.1997, n. 281, predispone linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge 12.09.2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.11.2013, n. 128." Considerato pertanto che il proponente dichiara che per il 90% si intende alimentare l'impianto con rifiuti provenienti da scarti biodegradabili di cucine e mense, ovvero con "sprechi alimentari" che la politica nazionale e regionale intende ridurre ed annullare anche con il supporto dell'iniziativa "sprecozero" del Ministero dell'Ambiente, anche con incentivi da concedere a "...soggetti per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari.." si ritiene non approvabile il progetto che appare in contrasto con dispositivi legislativi nazionali e regionali e in contrasto con politiche regionali. 25

[OSS 55]

Considerato che tra i rifiuti organici richiesti in autorizzazione è presente anche il codice CER 20.01.25 (oli e grassi commestibili), si osserva una anomalia dell'approccio ritenuto sostenibile dal proponente poiché appare in contrasto con le iniziative di capillare recupero già svolto da numerosi operatori economici iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali della CCIAA di Teramo che operano con il CER 20.01.25 nella filiera della trasformazione dell'olio rigenerato che costituisce base per lubrificanti, biodiesel, inchiostri, saponi e molto altro. Si ritiene non approvabile il progetto in assenza di una verifica sull'impatto economico e posti di lavoro sacrificati dall'ammissione del codice CER 20.01.25 (oli e grassi commestibili) tra i rifiuti ammissibili dell'impianto. 26

Alla luce di tutto quanto sopra esposto risulta evidente che l'intervento in oggetto può considerarsi totalmente incompatibile con l'area individuata oltre ad essere caratterizzato da difformità agli strumenti urbanistici, gravi carenze progettuali ed insufficienza di elementi di verifica degli effetti e dell'impatto ambientale sul territorio e si chiede pertanto al Comitato di Valutazione di esprimere il proprio motivato dissenso rilasciando parere contrario alla realizzazione dell'intervento.

Mosciano Sant'Angelo 29 dicembre 2017

COBECO COSTRUZIONI s.r.l.
L'Amministratore Unico
Vittorio Beccaceci

